

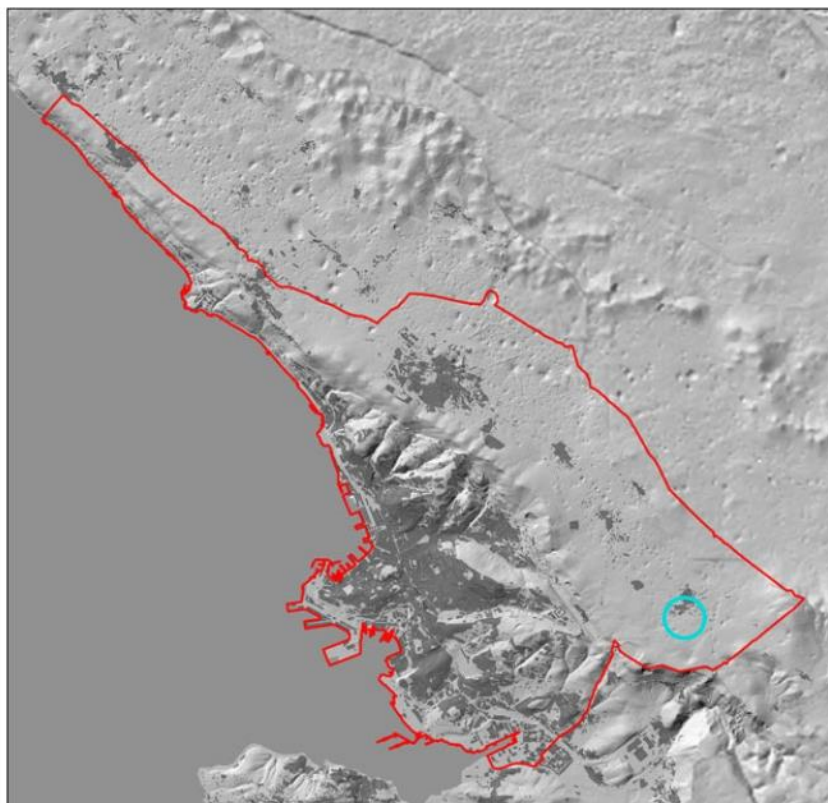


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio

VARIANTE N. AL P.R.G.C.

Foiba di Basovizza e comprensorio Zarja



Direttore Dipartimento
dott. ing. Giulio Bernetti

Direttore Servizio Edilizia Pubblica
dott. arch. Barbara Gentilini

Direttore Servizio Pianificazione Territoriale
dott. arch. Eddi Dalla Betta

Progettista
Giuseppe Segno
urbanista
pianificatore territoriale

ordine
della
provincia
di
Trieste
e
comuni
della
provincia
di
portofino
segno
giuseppe
albo
edilizio
A
numero
708
pianificatore
territoriale

Relazione Paesaggistica e verifica-valutazione di
coerenza/adeguamento degli aspetti paesaggistici al
PPR FVG

Dicembre 2025

RC

Trieste

INDICE

1. PREMESSA	5
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	7
3. PAESAGGIO	9
3.1. IL PAESAGGIO SECONDO IL PPR	10
3.1.1. <i>Ambiti paesaggistici</i>	11
3.1.2. <i>Morfotipi</i>	15
3.1.3. <i>Beni paesaggistici – Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</i>	16
Gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141	17
Le aree indicate all’articolo 142	23
Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156	25
3.1.4. <i>Le Reti del Piano Paesaggistico</i>	42
La Rete Ecologica	42
La rete dei Beni Culturali	43
La Rete della Mobilità Lenta	45
3.1.5. <i>Aree compromesse e degradate</i>	48
4. LA VARIANTE AL PRGC	49
5. ANALISI VALUTATIVO-PAESAGGISTICA DEI PUNTI DI VARIANTE	50
6. VERIFICA DI COERENZA – VALUTAZIONE DI ADEGUAMENTO AL PPR FVG	68
6.1. COERENZA CON LA NORMATIVA RELATIVA AI BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136	71
6.2. COERENZA CON LA NORMATIVA RELATIVA AGLI UC RIFERITI ALLA RETE ECOLOGICA	73
6.3. COERENZA CON LA NORMATIVA RELATIVA AGLI UC RIFERITI ALLA RETE DEI BENI CULTURALI	74
7. CONCLUSIONI	76

1. PREMESSA

Il paesaggio è un fattore importante della qualità della vita delle popolazioni, svolgendo importanti funzioni di interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale. Il paesaggio, infatti, “coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani”. Il paesaggio rappresenta quindi “un elemento chiave del benessere individuale e sociale [...] e la sua salvaguardia, la sua gestione e la pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”. Il paesaggio designa una porzione del territorio “così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (*Convenzione Europea del Paesaggio – Firenze, 20 ottobre 2000*).

Dalle definizioni sopra riportate tratte dalla *Convenzione Europea del Paesaggio*, aperta alla firma dei Paesi Membri del Consiglio d’Europa il 20 ottobre 2000 a Firenze, è dunque evidente che la definizione di paesaggio tiene conto sia della consapevolezza di una inevitabile antropizzazione del paesaggio, sia della evoluzione del modo in cui gli abitanti avvertono i progressivi mutamenti del luogo che li circonda, ne prendono coscienza e finiscono con l’apprezzare il paesaggio, non solo come insieme di beni in sé considerato, ma anche in modo più astratto, quale valore oggettivamente meritevole di tutela.

La presente Relazione Paesaggistica è redatta in conformità al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica della Variante in oggetto e alla Verifica di Coerenza con il PPR FVG.

Come indicato all’Allegato del DPCM, punto 2 “Criteri per la redazione della relazione paesaggistica” la relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà tener conto dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell’esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento.

La Variante al PRGC si sostanzia principalmente nella riconfigurazione e ampliamento di aree destinate a servizi e nella riconfigurazione.

Il DPCM ha stabilito inoltre che le Regioni hanno facoltà di integrare i contenuti della relazione paesaggistica e possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione ed ai contenuti della relazione per le diverse tipologie di intervento, previo accordo con la Direzione Regionale del Ministero territorialmente competente. In data 25 novembre 2009 è stato formalizzato un accordo tra Regione FVG

e Ministero per i Beni e le Attività Culturali in base al quale sono stati introdotti criteri di snellimento delle procedure con riferimento alle diverse tipologie di intervento. L'articolo 1 dell'allegato tecnico all'Accordo individua i contenuti minimi della relazione paesaggistica, che definiscono, per l'Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, la base di riferimento essenziale per la verifica di compatibilità degli interventi. Inoltre in data 14 marzo 2018 è stato sottoscritto digitalmente l'accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del D.lgs. 42/2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

La presente Variante non è una variante di conformazione al PPR FVG, approvato con D.P.Reg. del 24 aprile 2018 n.0111/Pres; contiene però una valutazione di coerenza/adeguamento con il PPR, interessando beni paesaggistici, come prescritto dal combinato disposto tra art. 63 sexies e 57 quater della L.R. 5/2007.

Essendo una Variante al PRGC, la valutazione degli aspetti paesaggistici conterrà l'indicazione e l'analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, rilevabili dai contenuti del Piano Paesaggistico regionale, in applicazione del DPCM 12 dicembre 2005.

Rispetto agli elementi derivanti dal PPR FVG, inoltre, si propone in conclusione di ciascun paragrafo, una verifica di correlazione tra i punti di variante al PRGC e i singoli beni paesaggistici oggetto di approfondimento.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La presente Variante al PRGC del Comune di Trieste riguarda la riconfigurazione e l'ampliamento di aree destinate a servizi, con finalità legate al potenziamento della dotazione di infrastrutture sportive e di supporto alla collettività.

Le due aree oggetto di variante urbanistica sono le seguenti:

- A. Foiba di Basovizza;
- B. Comprensorio Sportivo Zarja.

La Foiba di Basovizza è una cavità naturale situata in località Basovizza, nel territorio comunale di Trieste, sull'altopiano carsico nord-orientale, a circa 377 metri di altitudine.

Questa prima area oggetto di variante si configura come una ridefinizione della zonizzazione, con modifica della sottozona vigente e ampliamento dell'area già destinata a parcheggio ma attualmente classificata come zona agricola.



Figura 1: Localizzazione della Foiba di Basovizza rispetto al centro di Trieste

Il secondo intervento interessa il comprensorio sportivo esistente, che viene ampliato al fine di realizzare nuove attrezzature: un parcheggio a servizio dell'utenza, un campo da calcio, campi da beach volley e una pista di atletica, in un'ottica di completamento funzionale e di incremento dell'offerta sportiva del territorio.

Il Comprensorio Sportivo Zarja, ubicato in Località Basovizza costituisce un polo sportivo di rilievo per il territorio comunale triestino, attualmente gestito da un'associazione sportiva locale.

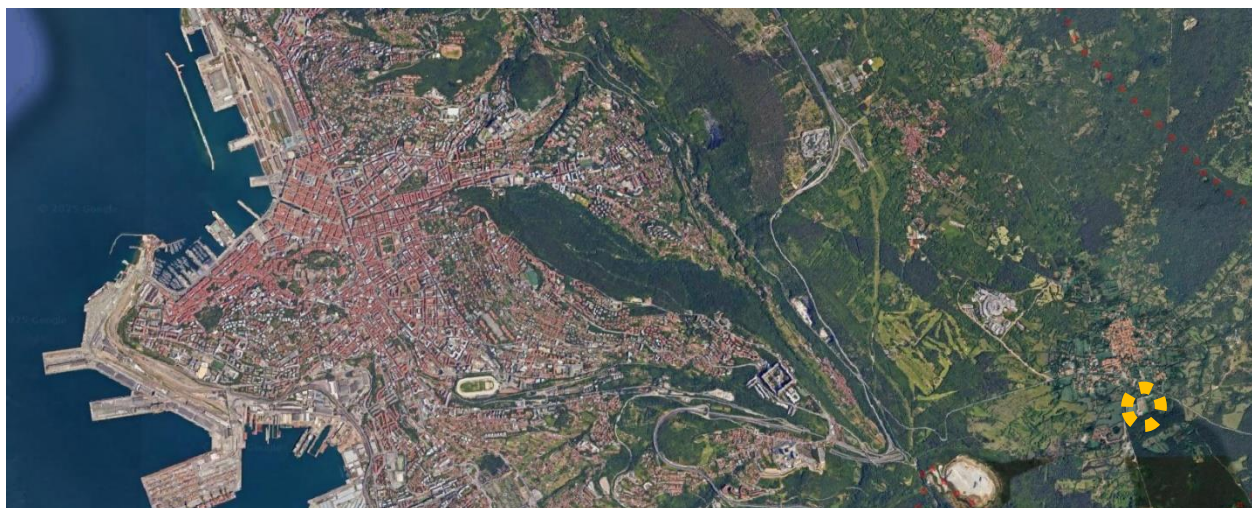


Figura 2: Localizzazione del Comprensorio Sportivo Zarja rispetto al centro di Trieste

3. PAESAGGIO

A livello normativo per molto tempo non è esistita di fatto alcuna definizione univoca del concetto di paesaggio, poiché sia le leggi 1497/39 e 1089/39 sia la successiva legge 431/85 tendevano a ridurre lo stesso ad una sommatoria di fattori antropici e geografici variamente distribuiti. Solo di recente la Convenzione Europea del Paesaggio ed il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/04 e s.m.i.) hanno definito in modo sufficientemente organico il concetto di paesaggio.

Attualmente quindi il riconoscimento che il paesaggio – inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” (Art. 131 D.lgs. 42/2004, “Codice Urbani”) – rappresenti una “componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale”, nonché un “elemento importante della qualità della vita delle popolazioni” (Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, anno 2000) appare acquisizione oramai definita e universalmente accettata.

Se il paesaggio è l’aspetto di un luogo, ne deriva che, con le trasformazioni della superficie terrestre avvenute, negli ultimi millenni (principalmente ad opera dell’uomo) anche i paesaggi si sono radicalmente trasformati: da paesaggi naturali si è passato sempre più a paesaggi artificiali.

3.1. IL PAESAGGIO SECONDO IL PPR

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Friuli-Venezia Giulia è uno strumento di pianificazione per gestire il territorio in maniera sostenibile tutelando e valorizzando il paesaggio. Il PPR rappresenta l'attuazione regionale del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio.

Il PPR è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche ad una scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 42/2004) e ad una scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del D.Lgs. 42/2004).

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 2018.

Il Piano Paesaggistico, così come definito dal Codice, ha due livelli di cogenza:

- un livello atto a definire indirizzi e direttive per la pianificazione urbanistica e territoriale;
- un livello atto a definire prescrizioni d'uso immediatamente cogenti per i beni paesaggistici (in ogni caso le prescrizioni possono efficacemente attenersi solo a quegli interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica).

In sintesi, il PPR FVG delimita i diversi ambiti sulla base di una adeguata attività di analisi delle caratteristiche paesaggistiche del territorio, pone per ciascuno di essi gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi le direttive per la pianificazione urbanistica e territoriale, effettua la ricognizione di tutti i "beni paesaggistici", li delimita e cartografa e definisce prescrizioni d'uso di tutela e di valorizzazione; individua poi ulteriori contesti, diversi dai beni paesaggistici, ma di valore tale da richiedere specifiche prescrizioni d'uso.

La parte precettiva del PPR FVG quindi riguarda, per i singoli Ambiti di Paesaggio, obiettivi di qualità, indirizzi e direttive atti a orientare la pianificazione territoriale e urbanistica e, per i "beni paesaggistici", prescrizioni d'uso di tutela e di valorizzazione.

3.1.1. Ambiti paesaggistici

Il territorio regionale risulta articolato nel PPR in dodici ambiti di paesaggio. A ciascun ambito corrisponde la scheda con la relativa cartografia in scala 1:150.000. Ciascuna scheda d'ambito individua, ai sensi dell'articolo 135, commi 2, 3 e 4 del Codice, le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e la disciplina d'uso ed è composta da quattro sezioni: a) Descrizione dell'ambito; b) Interpretazione strutturale; c) Obiettivi di qualità paesaggistica; d) Disciplina d'uso.

Le sezioni a) e b) di cui al comma 4 individuano gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito e riconoscono i conseguenti valori paesaggistici, le criticità e le forme dei luoghi riconducibili a morfotipi. La sezione c) di cui al comma 4 riporta gli obiettivi di qualità paesaggistica ricavati dalle sezioni a) e b), coerenti con gli obiettivi strategici del PPR. La disciplina d'uso di cui alla lettera d), articolata in indirizzi e direttive, è riferita all'intero ambito, agli ecotopi di cui all'articolo 43 o ai morfotipi riconosciuti all'interno dello stesso.

L'intero Comune di Trieste e, pertanto, le aree oggetto di variante rientrano nell'ambito di paesaggio *AP 11 – Carso e Costiera Orientale*.

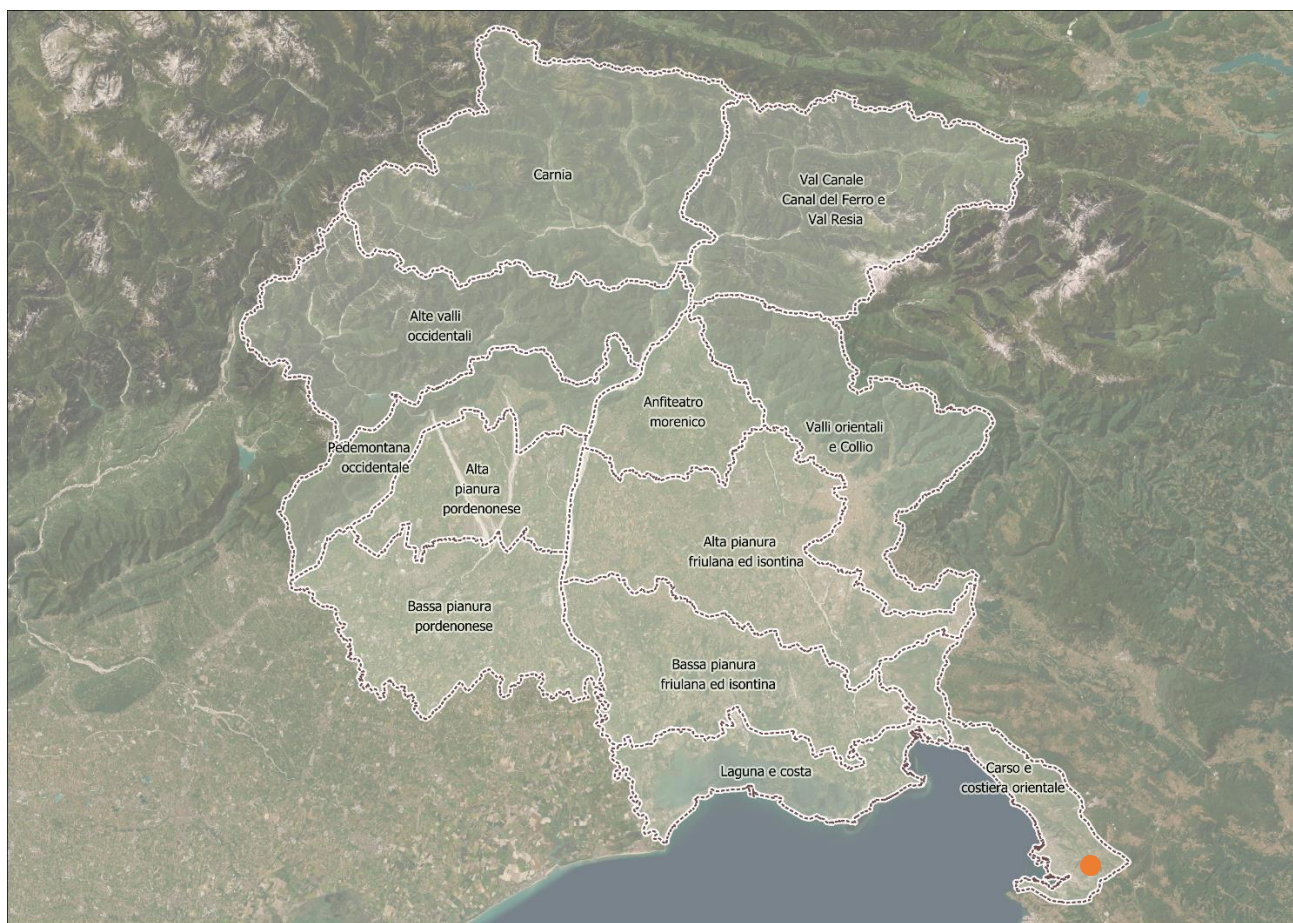


Figura 3: Ambiti di Paesaggio e area oggetto di variante (contenuta nell'AP 11 – Carso e Costiera Orientale)

L'ambito AP 11 – *Carso e costiera orientale* viene così descritto nell'introduzione dell'Allegato 20 al PPR FVG: "La peculiarità di questo ambito è strettamente legata ad alcuni elementi riconducibili al territorio stesso che di fatto si dipana tra la linea di costa e l'altopiano carsico; alla distribuzione degli insediamenti; alla presenza di un porto dalla lunga storia; alle vicende confinarie riconducibili sia alla prima che alla seconda guerra mondiale; alle vicende storiche che hanno fatto di questi luoghi un incrocio di lingue, culture, religioni; alle storiche vocazioni economiche emporiali, industriali e agricole. Punto catalizzatore dell'ambito è la città di Trieste, la sola città della regione a superare, anche se di poco i 200.000 abitanti, che si caratterizza per la verticalità del suo territorio, che si distende sullo scosceso ciglione che raccorda il waterfront con l'altipiano carsico, e per essere al tempo stesso città portuale, ma anche centro con funzioni superiori amministrative e direzionali e ancora polo industriale e turistico. I paesaggi della città contemporanea mescolano gli aspetti e il fascino del cosmopolitismo, della ricchezza culturale e religiosa con la presenza, nella stessa area urbana, di insediamenti siderurgici a forte impatto ambientale e di ampi spazi da riconvertire come quelli del Porto Vecchio, con i suoi edifici che rappresentano un patrimonio architettonico di grande valore storico e artistico. Di contro i paesaggi dell'altopiano carsico presentano pochi centri abitati raggruppati in piccoli borghi rurali caratteristici per forma e tipologie edilizie e segni importanti della tradizionale attività agricola e di allevamento che, in tempi recenti, ha conosciuto una forte contrazione. Attività che ha sfruttato gli ambienti tipici del territorio: i ciglioni, la landa carsica, le doline, dando origine a paesaggi e a forme di conduzione del tutto particolari quale quella dei pastini, veri e propri paesaggi terrazzati, della viticoltura e dell'olivicoltura e delle forme di conduzione riconducibili ad antichi diritti d'uso quali quelli delle "comunelle".



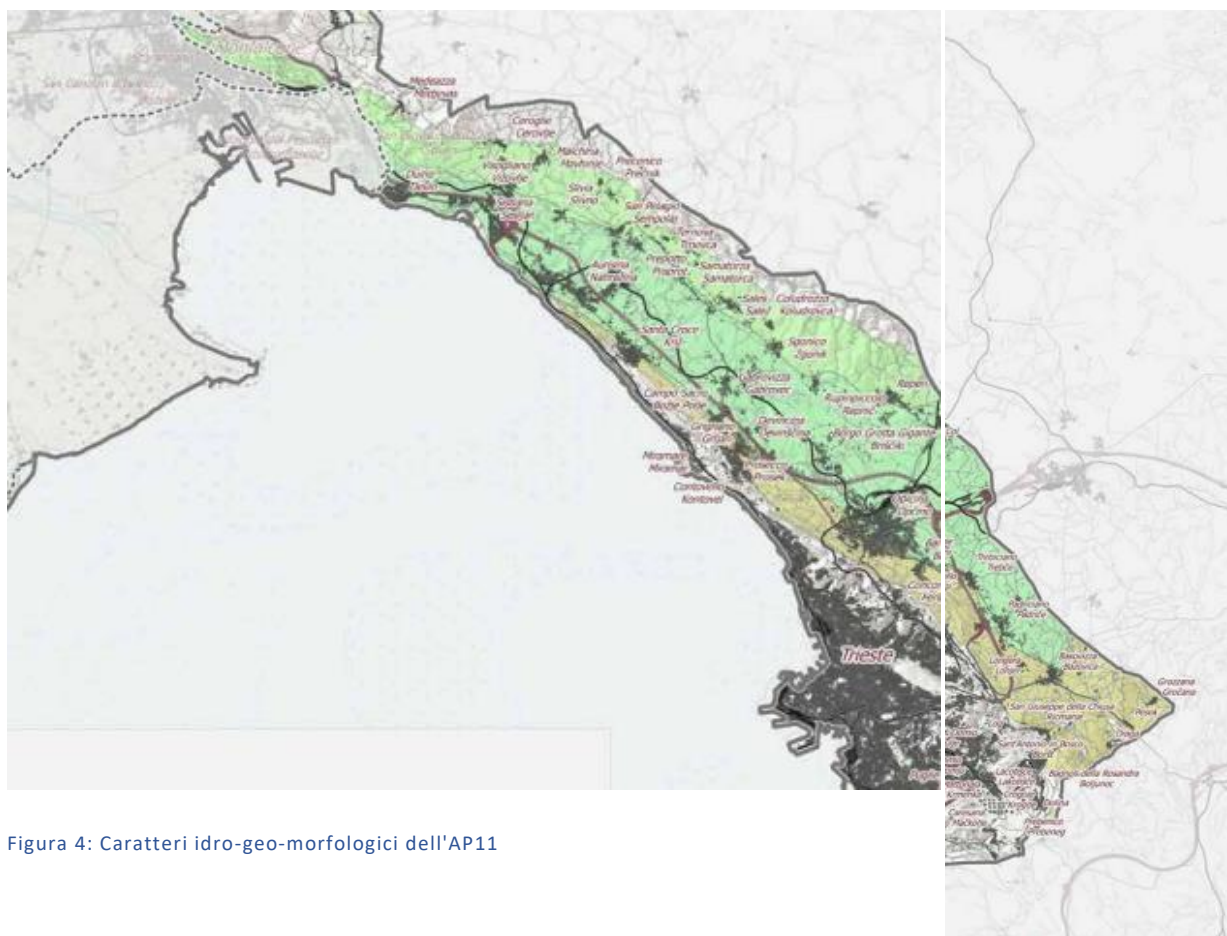


Figura 4: Caratteri idro-geo-morfologici dell'AP11

VERIFICA DI COERENZA/ADEGUAMENTO

TRA GLI ELEMENTI INDIVIDUATI DAL PROGETTO DI VARIANTE AL PRGC E I SEGUENTI ELEMENTI DERIVANTI DALLA PARTE STATUTARIA DEL PPR FVG:

AMBITO DI PAESAGGIO N. 11 INDIVIDUATO NEL PPR FVG

Si rileva la coerenza con obiettivi di qualità e disciplina d'uso relativi all'ambito di paesaggio n. 11.

3.1.2. Morfotipi

Il Piano Paesaggistico Regionale ha approfondito quei caratteri morfo-tipologici che presentano una apprezzabile ricorsività sul territorio ad un livello scalare più minuto di quello territoriale focalizzando l'attenzione sugli insediamenti e sullo spazio agro-rurale.

A questo livello si è quindi cercato non tanto di individuare delle figure territoriali caratterizzate da una forte unicità, quanto di tentare di selezionare le configurazioni ripetute e tipizzabili, con lo scopo di giungere all'individuazione di valori e criticità in grado di indirizzare pratiche regolatorie e pianificatorie.

Nella selezione degli esempi rappresentativi a livello regionale si sono tenuti in debito conto di tre aspetti che sostengono la forza rappresentativa del tipo:

- La rarità del tipo, in considerazione delle politiche di tutela eventualmente da applicare;
- L'integrità del tipo, in considerazione del ruolo di rappresentatività, anche sotto il profilo percettivo, che il morfotipo deve avere;
- L'importanza storica e culturale, che a volte può essere disgiunta dal fatto meramente percettivo.

I morfotipi individuati si dividono in:

- insediativi;
- agro-rurali (*compresa la componente edilizia/insediativa ad essi riferita*).

Le aree oggetto di variante non interessano morfotipi puntuali, così come definiti dal PPR FVG.

VERIFICA DI COERENZA/ADEGUAMENTO

TRA GLI ELEMENTI INDIVIDUATI DAL PROGETTO DI VARIANTE AL PRGC E I SEGUENTI ELEMENTI DERIVANTI DALLA PARTE STATUTARIA DEL PPR FVG:

MORFOTIPI INDIVIDUATI NEL PPR

*Le aree oggetto di variante **non** sono interessate da morfotipi puntuali, come individuati dal PPR FVG.*

3.1.3. Beni paesaggistici – Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

L'art. 134 del D.lgs. 42/2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" individua nel loro complesso beni paesaggistici, cioè gli immobili e le aree che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, costituiscono *"espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio"*; nonché tutti gli altri beni *"individuati dalla legge o in base alla legge"*, quindi tutti quei beni che vengono a far parte del patrimonio culturale e sono dedicati alla pubblica fruizione, per espressa previsione legislativa o sulla base di un provvedimento amministrativo assunto in applicazione di quest'ultima.

Rientrano nella categoria di beni paesaggistici:

- a) Gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) Le aree indicate all'articolo 142;
- c) Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Si evidenzia che, affinché un bene sia soggetto alle disposizioni del Titolo I della parte III del Codice Urbani non basta che rientri in una delle categorie sopra elencate, ma deve essere dichiarato di *"notevole interesse pubblico"* da parte di una Commissione Provinciale prevista dall'art. 137 del codice. Spetta poi alla Regione, sulla base della proposta della Commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emanare il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141

Per quanto riguarda la prima categoria di beni l'articolo 136 elenca le categorie di beni che, per il loro notevole interesse pubblico, sono soggette alle disposizioni del Titolo I della Parte III del Codice, ovvero:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Le aree oggetto di variante sono interessate da un bene tutelato dall'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. denominato "Zone del Comune di Trieste comprendenti i villaggi di Trebiciano e Padriciano, Gropada e Basovizza; Monte Grisa".

Le informazioni che verranno riportate di seguito sono derivate dall'Allegato 52 del PPR FVG contenente le disposizioni normative riferite specificatamente a questo bene paesaggistico.

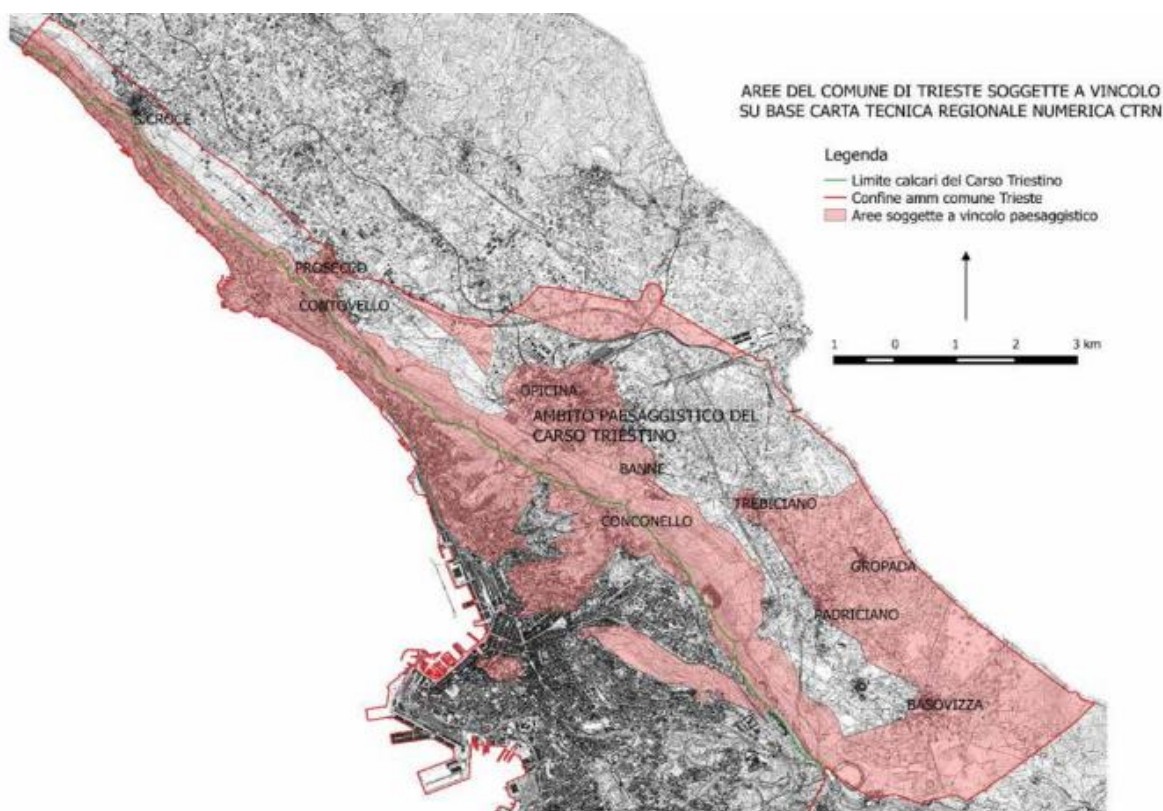


Figura 5: Estratto cartografico contenuto nell'Allegato 52 del PPR FVG

Le aree evidenziate (Comune di Trieste – Aree paesaggistiche del Carso) sono soggette a tutela paesaggistica in virtù della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’articolo 136 e dell’articolo 141 bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come di seguito specificati:

- Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d’insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d’insieme di zone comprese nel Comune di Trieste di cui comma 2, lettera a). Poggioreale, Conconello e Contovello;
- Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 20 aprile 1964 (Estensione del vincolo panoramico della zona del Monte Grisa, sita nell’ambito del Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 7 agosto 1964. Zona del Monte Grisa;
- Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 17 dicembre 1971, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972. Delimitate tre zone comprendenti anche i Villaggi di Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza. Deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 1996 n° 4046 in B.U.R. S.S. n° 30 del 11 ottobre 1996 “L. 1497/1939, art. 1;
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque cavità naturali del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 1497/1939, nei Comuni di Doberdò del Lago, Savogna d’Isonzo, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste.

Le aree oggetto di variante sono interamente interessate dal bene tutelato ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

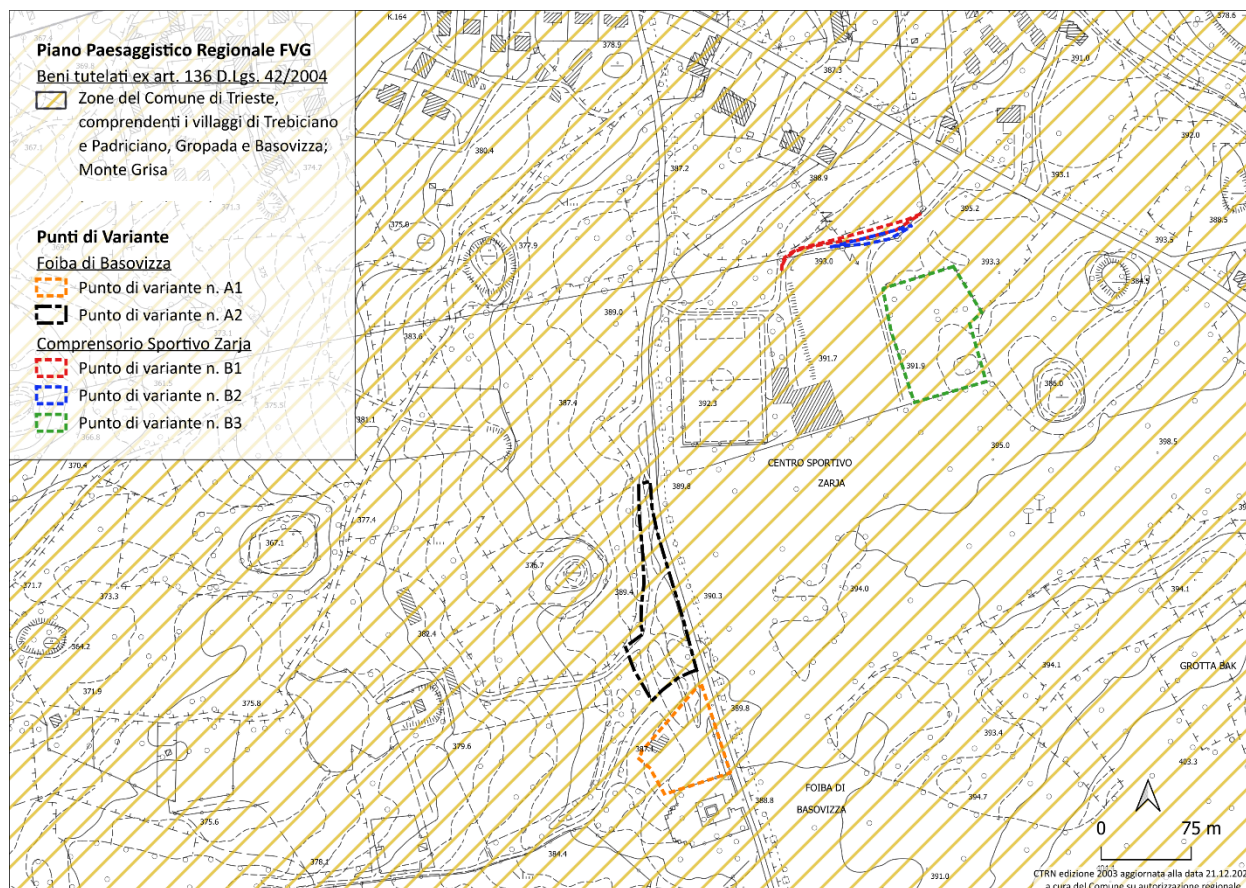


Figura 6: Bene tutelato ex art. 136 e aree oggetto di variante

I punti di variante, come specificato in premessa ed in Relazione, sono correlati alla realizzazione di opere pubbliche. A tal merito si riporta l'estratto della disciplina d'uso contenuta nel predetto Allegato 52 del PPR FVG.

Art. 3 Autorizzazione per opere pubbliche

1. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti in beni paesaggistici possono essere rilasciate le autorizzazioni paesaggistiche o atti equivalenti anche in deroga alla disciplina del PPR, previo parere favorevole vincolante emesso dai competenti organi ministeriali sulla base di preventiva istruttoria dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del Codice. L'autorizzazione deve comunque contenere le valutazioni sulla compatibilità dell'opera o dell'intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni.
2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni prevalenti sulle disposizioni individuate dal PPR in quanto dirette alla tutela della pubblica incolumità. Sono comunque consentiti gli interventi determinati da cause

imprevedibili e di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano altrimenti localizzabili, previo parere favorevole vincolante emesso dai competenti organi del Ministero sulla base di preventiva istruttoria dell'amministrazione competente ai sensi del citato articolo 146, comma 7, del Codice. Terminati i motivi di forza maggiore, devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero dello stato dei luoghi.

Fermo restando quanto sopra riportato, si prosegue nella valutazione della compatibilità dei punti di variante con il bene paesaggistico oggetto di tutela (ex art. 136 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

In particolare il bene, in base all'analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico-percettive, si articola in "paesaggi" all'interno dei quali sono individuati specifici ambiti:

1. Paesaggio delle alture carsiche;
2. Paesaggio dei dossi;
3. Paesaggio delle doline e cavità;
4. Paesaggio del ciglione carsico;
5. Paesaggio della fascia costiera carsica;
6. Paesaggio dei borghi rurali carsici e delle terre rosse;
7. Paesaggio dei borghi rurali carsici sulle alture del Flysch;
- 8. Paesaggio di transizione;**
9. Paesaggio delle aree a forte deconnotazione antropica;
10. Paesaggio delle infrastrutture di Ferneti.

Le aree oggetto di variante ricadono all'interno del paesaggio di transizione, come desumibile dalla Figura 7: Articolazione del bene paesaggistico.

Il paesaggio di transizione è caratterizzato da una prevalenza di edificazione e di espansione urbana recente, non sempre integrata formalmente al contesto naturale e antropico originario, posta al margine delle borgate rurali carsiche, comprendente anche parti non edificate ma utilizzate a scopi agricoli o zootecnici, o aree per servizi, infrastrutture o parcheggi.

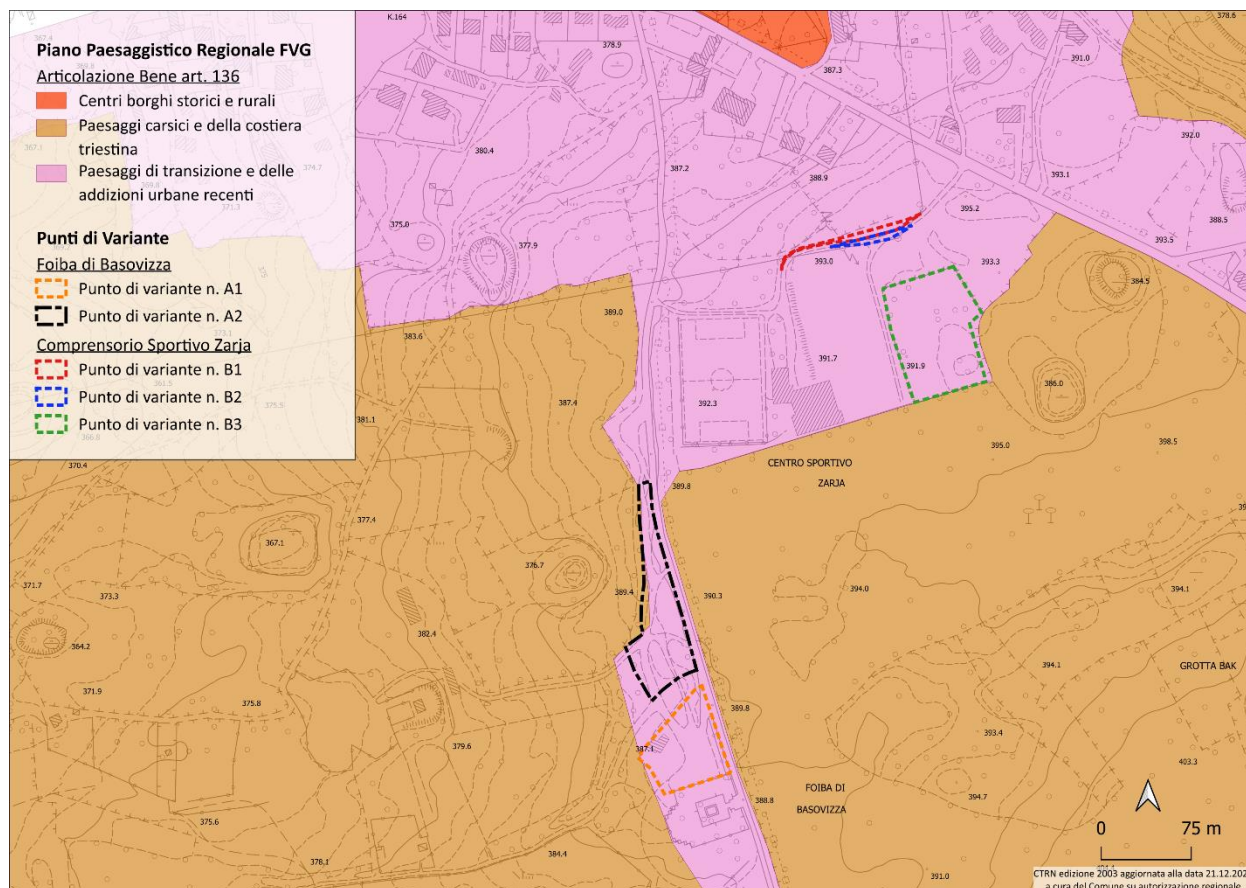


Figura 7: Articolazione del bene paesaggistico

La salvaguardia di tale paesaggio è volta a mantenere gli elementi identitari ancora esistenti quali i manufatti rurali tradizionali legati allo sfruttamento delle risorse del suolo, i segni di carattere sacro e commemorativo. In tale zona sono ammesse nuove edificazioni non compromettano la visione degli elementi strutturali d'insieme del paesaggio.

Le prescrizioni d'uso da rispettare per questo paesaggio sono:

- Le nuove costruzioni e gli eventuali ampliamenti devono avere altezza tale da non compromettere la percezione degli elementi strutturali del paesaggio e devono essere realizzati in modo tale da non occludere o i varchi e le visuali panoramiche da e verso il mare e da non comportare alterazione agli elementi propri dello skyline identitario (profilo del paesaggio costiero percepito dalla costa stessa o dal mare disegnato dalla morfologia della costa, dalla copertura vegetale e dai manufatti eventualmente esistenti);*
- Le pavimentazioni esterne degli spazi privati devono essere realizzate con materiali permeabili coerenti al contesto e alle tradizioni quali ad esempio il ghiaio stabilizzato, la pietra calcarea o arenacea, il porfido,*

o materiali simili ottenuti con tecniche contemporanee. In ogni caso non è ammesso l'utilizzo di piastrelle con finitura lucida o semiopaca e con cromatismi non coerenti alle tinte tradizionali.

c) Per le recinzioni non è ammesso l'impiego di materiali riflettenti quali l'alluminio naturale o anodizzato, l'acciaio inox e comunque di tutti i materiali diversi o dai materiali propri della tradizione. Nei giardini privati e pubblici vanno escluse le conifere, che possono costituire continuità di fuoco con le pinete circostanti in caso di incendi, e sono preferibili gli alberi da frutto.

VERIFICA DI COERENZA/ADEGUAMENTO

TRA GLI ELEMENTI INDIVIDUATI DAL PROGETTO DI VARIANTE AL PRGC E I SEGUENTI ELEMENTI DERIVANTI DALLA PARTE STATUTARIA DEL PPR FVG:

BENE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – ART. 136 D.Lgs 42/2004

“ZONE DEL COMUNE DI TRIESTE COMPRENDENTI I VILLAGGI DI TREBICIANO E PADRICIANO, GROPADA E BASOVIZZA; MONTE GRISA”.

Si rileva la coerenza con la disciplina d'uso contenuta nell'Allegato 52 del PPR FVG, fermo restando le prescrizioni d'uso da rispettare per il paesaggio di transizione.

Le aree indicate all'articolo 142

Passando all'esame dei beni contemplati dall'art. 142 del Codice, il primo comma dell'articolo suddetto individua undici gruppi di aree e definisce per ciascuno dei gruppi individuati l'ambito tipologico e spaziale rispetto al quale risulta operante la tutela, in ragione del loro intrinseco interesse paesaggistico.

Rientrano in questa categoria e sono rintracciabili nei pressi delle aree oggetto di variante (pur non interessandoli):

g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Al comma 2 si afferma come la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B.

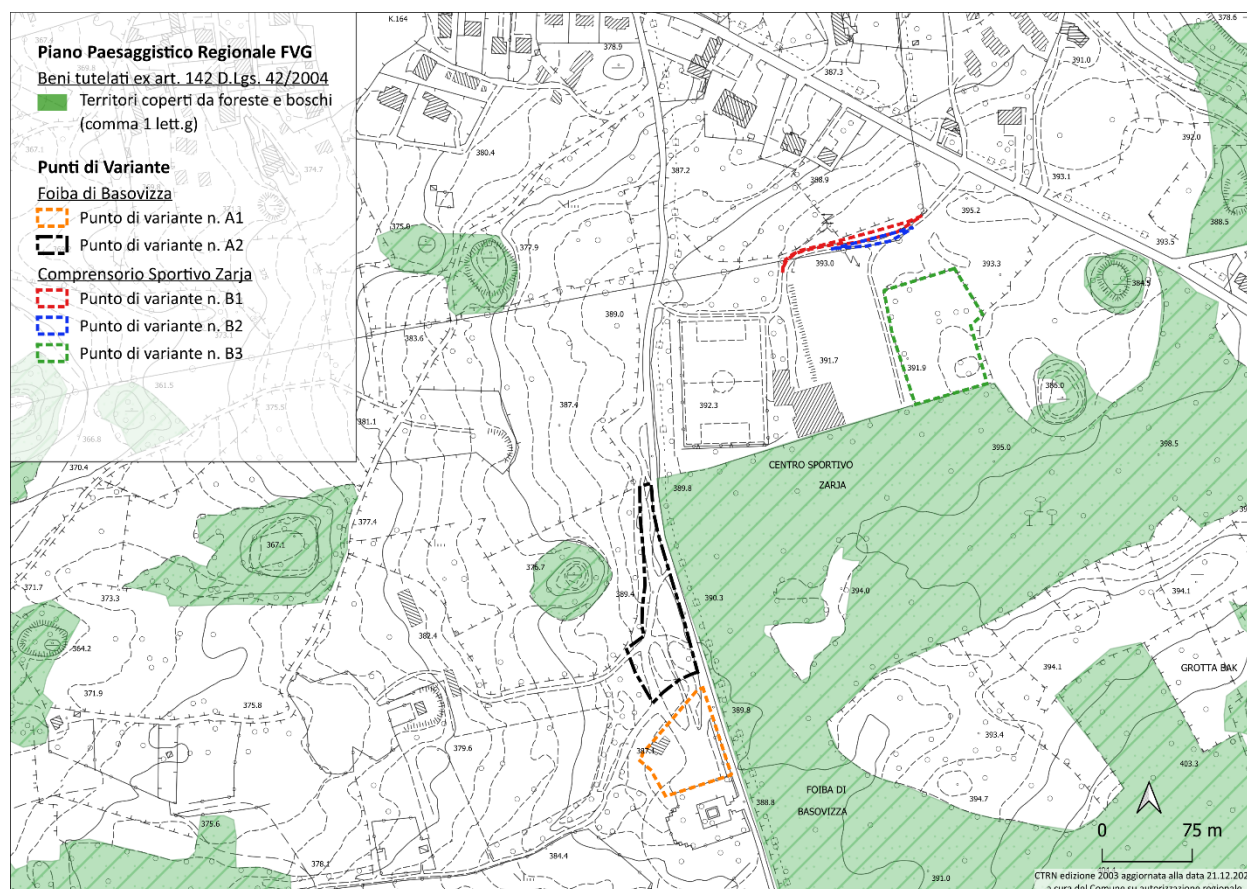


Figura 8: Beni paesaggistici ex art. 142 e aree oggetto di variante

VERIFICA DI COERENZA/ADEGUAMENTO

TRA GLI ELEMENTI INDIVIDUATI DAL PROGETTO DI VARIANTE AL PRGC E I SEGUENTI ELEMENTI DERIVANTI DALLA PARTE STATUTARIA DEL PPR FVG:

BENI PAESAGGISTICI – ART. 142 D.Lgs 42/2004

*Le aree oggetto di variante **non** interessano beni tutelati dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..*

Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156

Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 sono da intendersi come ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. In questo modo si individuano ulteriori beni da sottoporre a conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio, ovvero ulteriori beni da inserire nel patrimonio naturale o culturale affinché siano sottoposti alle azioni strategiche previste dal PPR.

In particolare tali beni paesaggistici si possono così raggruppare:

- Art. 38 NTA PPR FVG: Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse secondo l'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 volti ad assicurare una maggiore tutela e conservazione dei valori e dei caratteri peculiari dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico.

Le aree oggetto di variante non sono interessate da tali beni, bensì sono ricomprese nel bene tutelato ex art. 136 già precedentemente approfondito.

- Art. 39 NTA PPR FVG: Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege diversi dai beni paesaggistici indicati alla Parte Terza, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 42/2004.

Le aree oggetto di variante non sono interessate da tali beni.

- Art. 40 NTA PPR FVG: Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica tra cui:
 - I biotopi naturali di cui all'art. 4 della LR 42/96 individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve.

Le aree oggetto di variante non sono interessate da tali beni.

- I siti Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) di cui alla direttiva 92/43/CEE “Habitat” e alla direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, di seguito riportati:
 - ZSC IT3340006 – Carso Triestino e Goriziano (che interessa il punto di variante n. A1 della Foiba di Basovizza – gli altri punti di variante sono esterni al Sito);
 - ZPS IT3341002 – Aree Carsiche della Venezia Giulia (che interessa i punti di variante n. A1 e A2 della Foiba di Basovizza - gli altri punti di variante sono esterni al Sito).

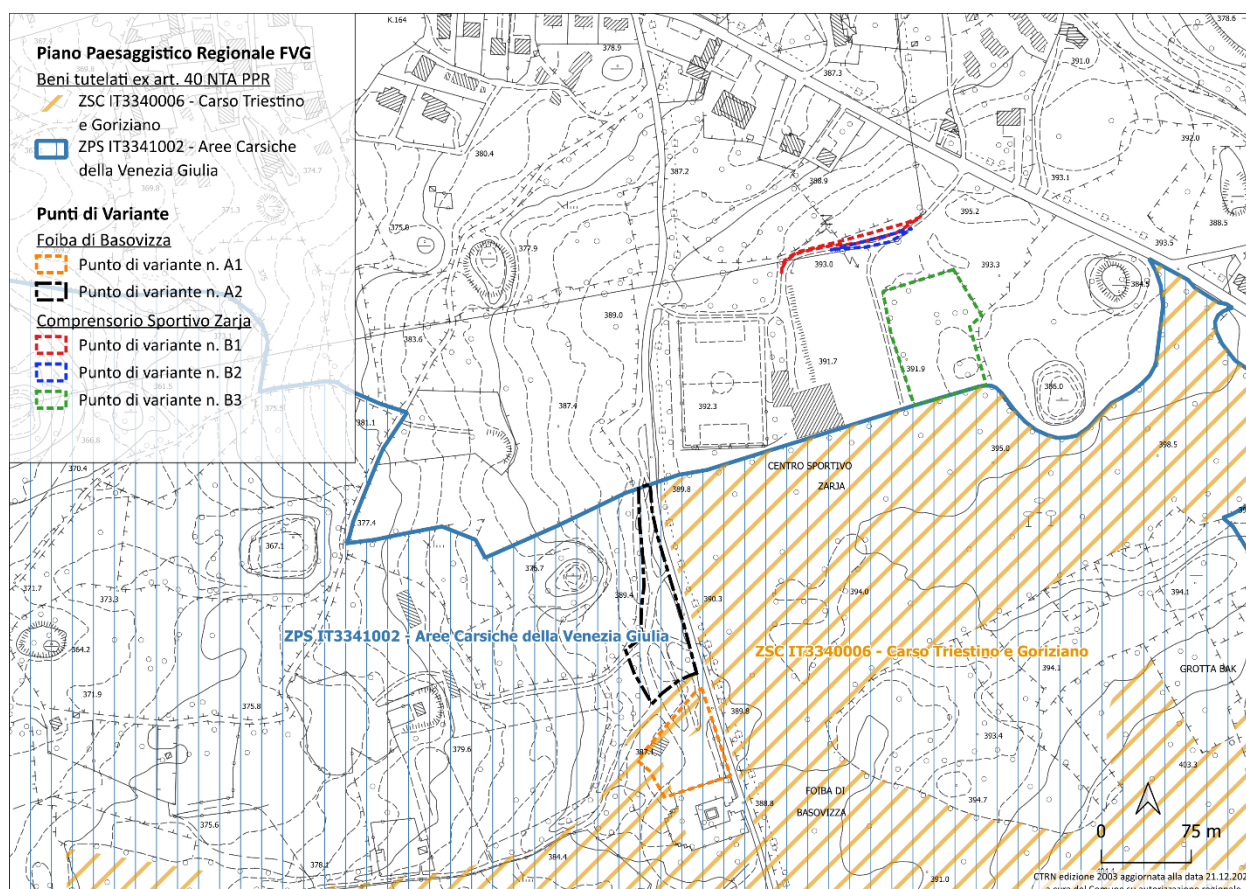


Figura 9: Individuazione cartografica dei beni tutelati ex art. 40 NTA PPR e punti di variante

Carso Triestino e Goriziano – IT3340006 – ZSC

Nome Del Sito	Carso Triestino e Goriziano				Regione	Friuli Venezia Giulia			
Codice Del Sito	IT3340006								
Tipo	B								
Localizzazione	Longitudine		Latitudine						
	13.7825		45.7472						
Area	9648.0 ha								
Regione Biogeografica	Continentale								
	100.0 %								
Classe Habitat Presenti	Di	N20	N10	N03	N06	N07	N21	N27	N18
		0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,7%
		N22	N01	N23	N14	N08	N09	N17	N16
		1,0%	1,5%	1,8%	3,6%	6,5%	10,1%	17,9%	55,5%
Altre Caratteristiche Del Sito	Si tratta di un’area tipicamente carsica, con rilievi di tipo collinare (la cima più alta è il M. Cocusso con 670 m s.l.m.) con presenza di numerose doline e fenomeni carsici epigei ed ipogei. Nella zona orientale è localizzata una valle fortemente incisa dal torrente Rosandra, unico corso d'acqua epigeo del Carso italiano, attraversata da una faglia che porta a contatto calcari e flysch. Qui vi sono anche vaste aree rupestri e ghiaioni termofili, sui quali si rinviene l'associazione endemica ad impronta illirico-balcanica a Festuca carniolica e Drypis spinosa ssp. jacquiniana. Nel tratto costiero tra Sistiana e Duino vi sono falesie calcaree con relativa inaccessibilità al mare e brevi tratti di macereti calcarei ricchi in elementi mediterranei. Nella zona di contatto tra il Carso e la pianura alluvionale dell'Isonzo si trova il corso terminale del fiume Timavo, che rappresenta un fenomeno idrogeologico di rilevanza internazionale. Esso infatti nasce in territorio sloveno e dopo alcuni chilometri si inabissa per riaffiorare in territorio italiano nei pressi di S. Giovanni al Timavo e per sfociare in mare dopo alcune centinaia di metri. Nel sito è incluso un lembo (Lisert) caratterizzato da sistemi alofili acquatici e palustri. Nella porzione più occidentale del sito vi sono inoltre due grandi depressioni								

	carsiche parzialmente riempite dai laghi di Doberdò e Pietrarossa e separate da una dorsale calcarea. Essi costituiscono l'unico esempio di sistema di specchi lacustri carsici, alimentati da sorgenti sotterranee e suscettibili di notevoli variazioni del livello dell'acqua. Questi fanno parte di un più ampio sistema idrologico cui appartengono anche la contigua area di Sablici, ove si trovano begli esempi di boschi paludosi, e le zone di risorgenza delle "Mucille". Il sito è attraversato da una rete stradale e ferroviaria ed è vicino a numerosi nuclei abitati. È anche intensa la frequentazione per attività ludiche e sportive.
Qualità Importanza	E Data la complessità dell'area sono presenti numerosi habitat anche molto eterogenei, fra cui molteplici habitat prioritari. Da ricordare le rupi ed i ghiaioni calcarei della Val Rosandra particolarmente ricchi in endemismi, l'unico esempio di scogliere alte delle coste adriatiche settentrionali, habitat ideale per la stenoendemica <i>Centaurea kartschiana</i> che qui concentra la maggior parte della sua popolazione, la lecceta extrazonale della costiera triestina, la vegetazione acquatica e ripariale (fiume Timavo e laghi carsici) e le praterie alofile a salicornie annuali (<i>Lisert</i>) che qui raggiungono il limite più settentrionale del loro areale di distribuzione nel bacino mediterraneo. Tra le specie più significative e di pregio, molte delle quali endemiche e/o di Lista Rossa nazionale, sono da annoverare: <i>Genista januensis</i> (unica stazione dell'Italia nord-orientale), <i>Daphne alpina</i> , <i>Genista holopetala</i> , <i>Moehringia tommasinii</i> , <i>Drypis spinosa</i> ssp. <i>jacquiniana</i> , <i>Melampyrum fimbriatum</i> , una delle poche stazioni di <i>Digitalis laevigata</i> (anche sul M. Hermada) e di <i>Lactuca quercina</i> ssp. <i>chaixii</i> (anche sul M. Lanaro) nella zona della Val Rosandra; nella zona del M. Lanaro da segnalare <i>Satureja subspicata</i> ssp. <i>liburnica</i> (limite occidentale di distribuzione), <i>Carex fritschii</i> (unica stazione regionale), <i>Orchis pallens</i> e <i>Paeonia mascula</i> ; nella zona del M. Hermada si rinvenivano <i>Sesleria juncifolia</i> , <i>Euphorbia fragifera</i> e <i>Onosma dalmatica</i> (= <i>O. javorkae</i>), tutte specie che hanno qui il limite occidentale della loro distribuzione, ed una delle poche stazioni di <i>Vicia loiseleurii</i> . Sulle falesie di Duino vi è un'alta concentrazione di specie stenomediterranee ed endemiche oltre che le ultime stazioni nord-adriatiche di <i>Urospermum picroides</i> e <i>Reichardia picroides</i> . Nell'area dei laghi di Doberdò e Pietrarossa sono presenti stazioni di specie rare sia termofile sia igrofile quali <i>Lens ervoides</i> , <i>Asterolinon linum-stellatum</i> (uniche stazioni regionali), <i>Crepis vesicaria</i> , <i>Rhagadiolus edulis</i> , <i>Bellevalia romana</i> , <i>Thelypteris palustris</i> , <i>Alisma lanceolatum</i> , <i>Leersia oryzoides</i> , <i>Scilla autumnalis</i> , <i>Viola elatior</i> , <i>Ranunculus velutinus</i> , <i>Ranunculus</i>

illyricus, Ranunculus lingua, Veronica catenata, Ophioglossum vulgatum, Linum strictum ssp. corymbulosum, Zannichellia palustris e Utricularia australis. Nelle acque dei laghi sono concentrate ben cinque specie di Potamogeton (P. crispus, P. lucens, P. nodosus, P. pectinatus e P. pusillus). Questo sito raggruppa uno straordinario mosaico di zone umide e xerothermiche del Carso goriziano e triestino, e deve essere considerato uno dei più importanti d'Italia anche dal punto di vista faunistico. In queste aree si incontrano numerose entità balcaniche, illirico-mediterranee (Carso triestino) ed italiane (Carso goriziano), in una comunità faunistica assolutamente unica nell'ambito europeo (Hyla arborea, Rana ridibunda, Algyroides nigropunctatus, Podarcis melisellensis, Telescopus fallax, Elaphe quatuorlineata, ecc.). Diffuso e localmente piuttosto comune Proteus anguinus, vertebrato stigobio di importanza prioritaria (dal 2003), che nella zona trova il suo limite occidentale di diffusione naturale. Fra le specie più importanti merita ricordare Austropotamobius pallipes, Triturus carnifex, Rana latastei, Emys orbicularis, Ursus arctos, Canis aureus ed un corteggio di uccelli davvero notevole (Accipiter gentilis, Bubo bubo, Strix uralensis, Otus scops, Picus canus, Dryocopus martius, Monticola solitarius, ecc.). Nella zona sono frequenti anche Zamenis longissimus, Podarcis sicula, Podarcis muralis, Felis s. silvestris, Muscardinus avellanarius ed Erinaceus roumanicus, il quale in diverse zone del Carso italiano può coabitare con Erinaceus europaeus. Nei macereti è frequente Chionomys nivalis, che in queste zone si spinge quasi fino al livello del mare. Tra gli insetti merita segnalare la presenza di Leptodirus hochenwarti, ormai limitato ad una sola cavità di quest'area (Grotta Noè) nell'ambito dell'intero territorio italiano, oltre che di Eriogaster catax, Euphydryas aurinia e Coenonympha oedippus. Nell'area sono presenti inoltre Lucanus cervus e Morimus funereus, mentre esistono alcune vecchie segnalazioni di Osmoderma eremita. Nel sito è stata accertata la presenza di Vertigo angustior e Helix pomatia. La costiera rocciosa triestina, compresi i tratti inseriti nel sito, risulta essere habitat elettivo di Lithophaga lithophaga. Tra gli insetti Zeuneriana marmorata, endemita nord-adriatico considerato estinto in passato, è stata di recente segnalata per l'area del Lisert. La presenza di Caretta caretta è stata più volte accertata. Nelle acque antistanti la baia di Sistiana e il Castello di Duino transitano regolarmente diverse specie di cetacei (Tursiops truncatus, Stenella coeruleoalba), ma vi sono stati più raramente segnalati anche Delphinus delphis, Megaptera novaeangliae e Physeter catodon.

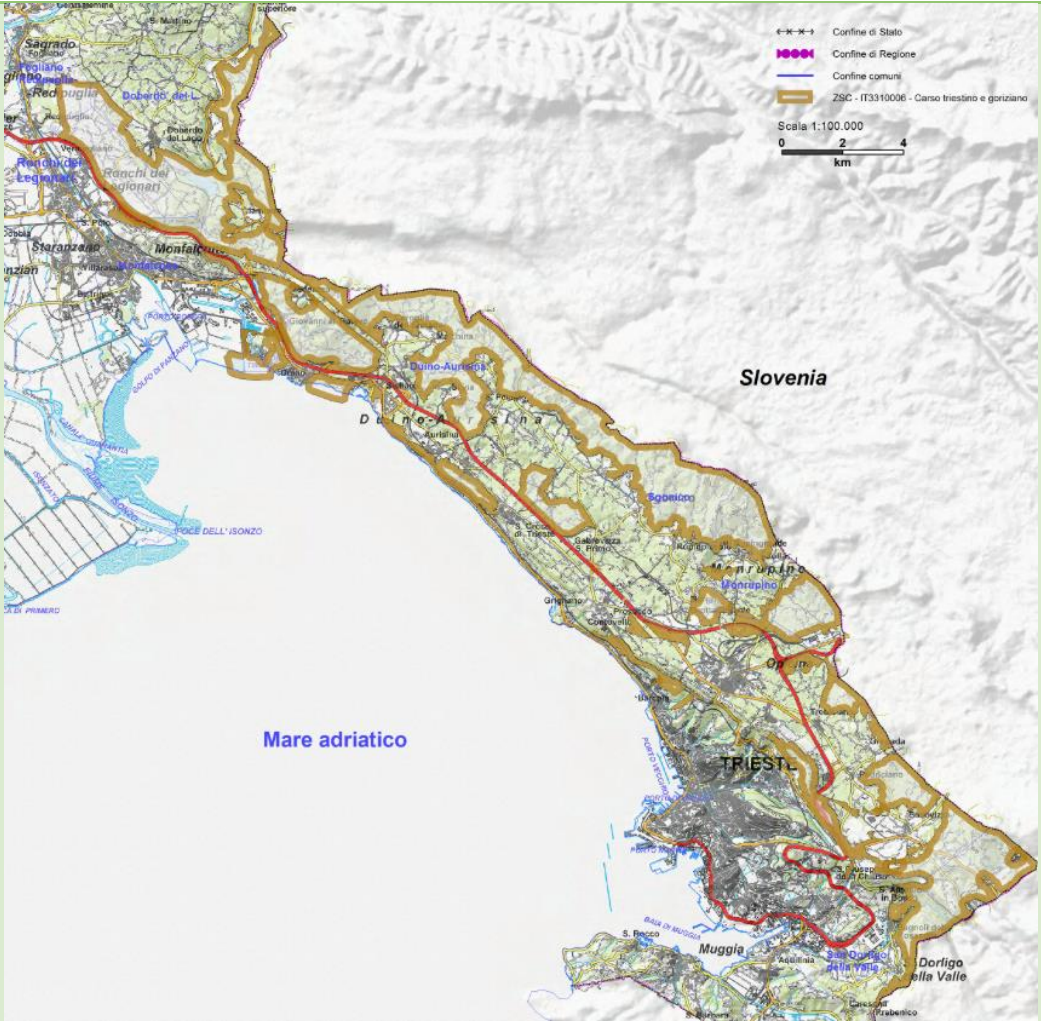
Mappa	
Misure di conservazione e sviluppo	Sono presenti misure di conservazione e sviluppo per la ZSC.
Punti di variante interessati dal Sito	Punto di variante n. A1 della Foiba di Basovizza parzialmente interessato. Gli altri punti di variante sono esterni al Sito.

Tabella 1: Estratto del Formulario Standard della ZSC IT3340006

Aree carsiche della Venezia Giulia – IT3341002 – ZPS

Nome Del Sito	Aree carsiche della Venezia Giulia				Regione	Friuli Venezia Giulia				
Codice Del Sito	IT3341002									
Tipo	A									
Localizzazione	Longitudine		Latitudine							
	13.6644		45.7578							
Area	12189.0 ha									
Regione Biogeografica	Continentale									
	100.0 %									
Classe Habitat Presenti	Di	N20	N10	N21	N03	N06	N05	N07	N27	
		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	
		N18	N22	N01	N23	N14	N08	N09	N17	N16
		0,5%	1,1%	1,2%	2,1%	3,4%	6,3%	10,7%	17,6%	55,6%
Altre Caratteristiche Del Sito	Si tratta di un’area tipicamente carsica, con rilievi di tipo collinare (la cima più alta è il M. Cocusso con 670 m s.l.m.) con presenza di numerose doline e fenomeni carsici epigei ed ipogei. Nella zona orientale è localizzata una valle fortemente incisa dal torrente Rosandra, unico corso d'acqua epigeo del Carso italiano, attraversata da una faglia che porta a contatto calcari e flysch. Qui vi sono anche vaste aree rupestri e ghiaioni termofili, sui quali si rinviene l'associazione endemica ad impronta illirico-balcanica a Festuca carniolica e Drypis spinosa ssp. jacquiniana. Nel tratto costiero tra Sistiana e Duino vi sono falesie calcaree con relativa inaccessibilità al mare e brevi tratti di macereti calcarei ricchi in elementi mediterranei. Nella zona di contatto tra il Carso e la pianura alluvionale dell'Isonzo si trova il corso terminale del fiume Timavo, che rappresenta un fenomeno idrogeologico di rilevanza internazionale. Esso infatti nasce in territorio sloveno e dopo alcuni chilometri si inabissa per riaffiorare in territorio italiano nei pressi di S. Giovanni al Timavo e per sfociare in mare dopo alcune centinaia di metri. Nel sito è incluso un lembo (Lisert) caratterizzato da sistemi alofili acquatici e palustri. Nella porzione più occidentale del sito vi sono inoltre due grandi depressioni									

	carsiche parzialmente riempite dai laghi di Doberdò e Pietrarossa e separate da una dorsale calcarea. Essi costituiscono l'unico esempio di sistema di specchi lacustri carsici, alimentati da sorgenti sotterranee e suscettibili di notevoli variazioni del livello dell'acqua. Questi fanno parte di un più ampio sistema idrologico cui appartengono anche la contigua area di Sablici, ove si trovano begli esempi di boschi paludosi, e le zone di risorgenza delle "Mucille". Il sito è attraversato da una rete stradale e ferroviaria ed è vicino a numerosi nuclei abitati. È anche intensa la frequentazione per attività ludiche e sportive.
Qualità Importanza	E Data la complessità dell'area sono presenti numerosi habitat anche molto eterogenei, fra cui molteplici habitat prioritari. Da ricordare le rupi ed i ghiaioni calcarei della Val Rosandra particolarmente ricchi in endemismi, l'unico esempio di scogliere alte delle coste adriatiche settentrionali, habitat ideale per la stenoendemica <i>Centaurea kartschiana</i> che qui concentra la maggior parte della sua popolazione, la lecceta extrazonale della costiera triestina, la vegetazione acquatica e ripariale (fiume Timavo e laghi carsici) e le praterie alofile a salicornie annuali (<i>Lisert</i>) che qui raggiungono il limite più settentrionale del loro areale di distribuzione nel bacino mediterraneo. Tra le specie più significative e di pregio, molte delle quali endemiche e/o di Lista Rossa nazionale, sono da annoverare: <i>Genista januensis</i> (unica stazione dell'Italia nord-orientale), <i>Daphne alpina</i> , <i>Genista holopetala</i> , <i>Moehringia tommasinii</i> , <i>Drypis spinosa</i> ssp. <i>jacquiniana</i> , <i>Melampyrum fimbriatum</i> , una delle poche stazioni di <i>Digitalis laevigata</i> (anche sul M. Hermada) e di <i>Lactuca quercina</i> ssp. <i>chaixii</i> (anche sul M. Lanaro) nella zona della Val Rosandra; nella zona del M. Lanaro da segnalare <i>Satureja subspicata</i> ssp. <i>liburnica</i> (limite occidentale di distribuzione), <i>Carex fritschii</i> (unica stazione regionale), <i>Orchis pallens</i> e <i>Paeonia mascula</i> ; nella zona del M. Hermada si rinvenivano <i>Sesleria juncifolia</i> , <i>Euphorbia fragifera</i> e <i>Onosma dalmatica</i> (= <i>O. javorkae</i>), tutte specie che hanno qui il limite occidentale della loro distribuzione, ed una delle poche stazioni di <i>Vicia loiseleurii</i> . Sulle falesie di Duino vi è un'alta concentrazione di specie stenomediterranee ed endemiche oltre che le ultime stazioni nord-adriatiche di <i>Urospermum picroides</i> e <i>Reichardia picroides</i> . Nell'area dei laghi di Doberdò e Pietrarossa sono presenti stazioni di specie rare sia termofile sia igrofile quali <i>Lens ervoides</i> , <i>Asterolinon linum-stellatum</i> (uniche stazioni regionali), <i>Crepis vesicaria</i> , <i>Rhagadiolus edulis</i> , <i>Bellevalia romana</i> , <i>Thelypteris palustris</i> , <i>Alisma lanceolatum</i> , <i>Leersia oryzoides</i> , <i>Scilla autumnalis</i> , <i>Viola elatior</i> , <i>Ranunculus velutinus</i> , <i>Ranunculus</i>

illyricus, Ranunculus lingua, Veronica catenata, Ophioglossum vulgatum, Linum strictum ssp. corymbulosum, Zannichellia palustris e Utricularia australis. Nelle acque dei laghi sono concentrate ben cinque specie di Potamogeton (P. crispus, P. lucens, P. nodosus, P. pectinatus e P. pusillus). Questo sito raggruppa uno straordinario mosaico di zone umide e xerothermiche del Carso goriziano e triestino, e deve essere considerato uno dei più importanti d'Italia anche dal punto di vista faunistico. In queste aree si incontrano numerose entità balcaniche, illirico-mediterranee (Carso triestino) ed italiane (Carso goriziano), in una comunità faunistica assolutamente unica nell'ambito europeo (Hyla arborea, Rana ridibunda, Algyroides nigropunctatus, Podarcis melisellensis, Telescopus fallax, Elaphe quatuorlineata, ecc.). Diffuso e localmente piuttosto comune Proteus anguinus, vertebrato stigobio di importanza prioritaria (dal 2003), che nella zona trova il suo limite occidentale di diffusione naturale. Fra le specie più importanti merita ricordare Austropotamobius pallipes, Triturus carnifex, Rana latastei, Emys orbicularis, Ursus arctos, Canis aureus ed un corteggio di uccelli davvero notevole (Accipiter gentilis, Bubo bubo, Strix uralensis, Otus scops, Picus canus, Dryocopus martius, Monticola solitarius, ecc.). Nella zona sono frequenti anche Zamenis longissimus, Podarcis sicula, Podarcis muralis, Felis s. silvestris, Muscardinus avellanarius ed Erinaceus roumanicus, il quale in diverse zone del Carso italiano può coabitare con Erinaceus europaeus. Nei macereti è frequente Chionomys nivalis, che in queste zone si spinge quasi fino al livello del mare. Tra gli insetti merita segnalare la presenza di Leptodirus hochenwarti, ormai limitato ad una sola cavità di quest'area (Grotta Noè) nell'ambito dell'intero territorio italiano, oltre che di Eriogaster catax, Euphydryas aurinia e Coenonympha oedippus. Nell'area sono presenti inoltre Lucanus cervus e Morimus funereus, mentre esistono alcune vecchie segnalazioni di Osmoderma eremita. Nel sito è stata accertata la presenza di Vertigo angustior e Helix pomatia. La costiera rocciosa triestina, compresi i tratti inseriti nel sito, risulta essere habitat elettivo di Lithophaga lithophaga. Tra gli insetti Zeuneriana marmorata, endemita nord-adriatico considerato estinto in passato, è stata di recente segnalata per l'area del Lisert. La presenza di Caretta caretta è stata più volte accertata. Nelle acque antistanti la baia di Sistiana e il Castello di Duino transitano regolarmente diverse specie di cetacei (Tursiops truncatus, Stenella coeruleoalba), ma vi sono stati più raramente segnalati anche Delphinus delphis, Megaptera novaeangliae e Physeter catodon.

Mappa	
Misure di conservazione e sviluppo	Sono presenti misure di conservazione e sviluppo per la ZSC.
Punti di variante interessati dal Sito	Punti di variante n. A1 e n. A2 della Foiba di Basovizza interessati. Gli altri punti di variante sono esterni al Sito.

Tabella 2: Estratto del Formulário Standard della ZSC IT3341002

- Art. 41 NTA PPR FVG: Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali, nei quali i progetti degli interventi si conformano alle seguenti misure di salvaguardia e utilizzazione. Non sono ammissibili ad esempio:
 - Interventi di nuova realizzazione di infrastrutture, tranne che si rendano necessari per comprovate esigenze, con l'utilizzo di idonee tecniche di mitigazione,
 - Interventi di realizzazione di nuove zone produttive;
 - Apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto ed altri usi del territorio che modifichino in modo permanente la morfologia del suolo;
 - Interventi che pregiudichino in maniera irreversibile la percezione visiva delle emergenze storico culturali e del contesto di giacenza;
 - Interventi o opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione e di fruizione del bene e del suo contesto di giacenza.

Negli ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali vengono compresi:

- Beni immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale di livello 3
Le aree oggetto di variante non sono interessate da tali beni.
- Immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario di livello 4 riconosciuti quali poli di alto valore simbolico.
Le aree oggetto di variante sono parzialmente interessate da tali beni. Si rileva infatti la presenza del polo di valore simbolico "Foiba di Basovizza".
- Siti Unesco.
Le aree oggetto di variante non sono interessate da tali beni.

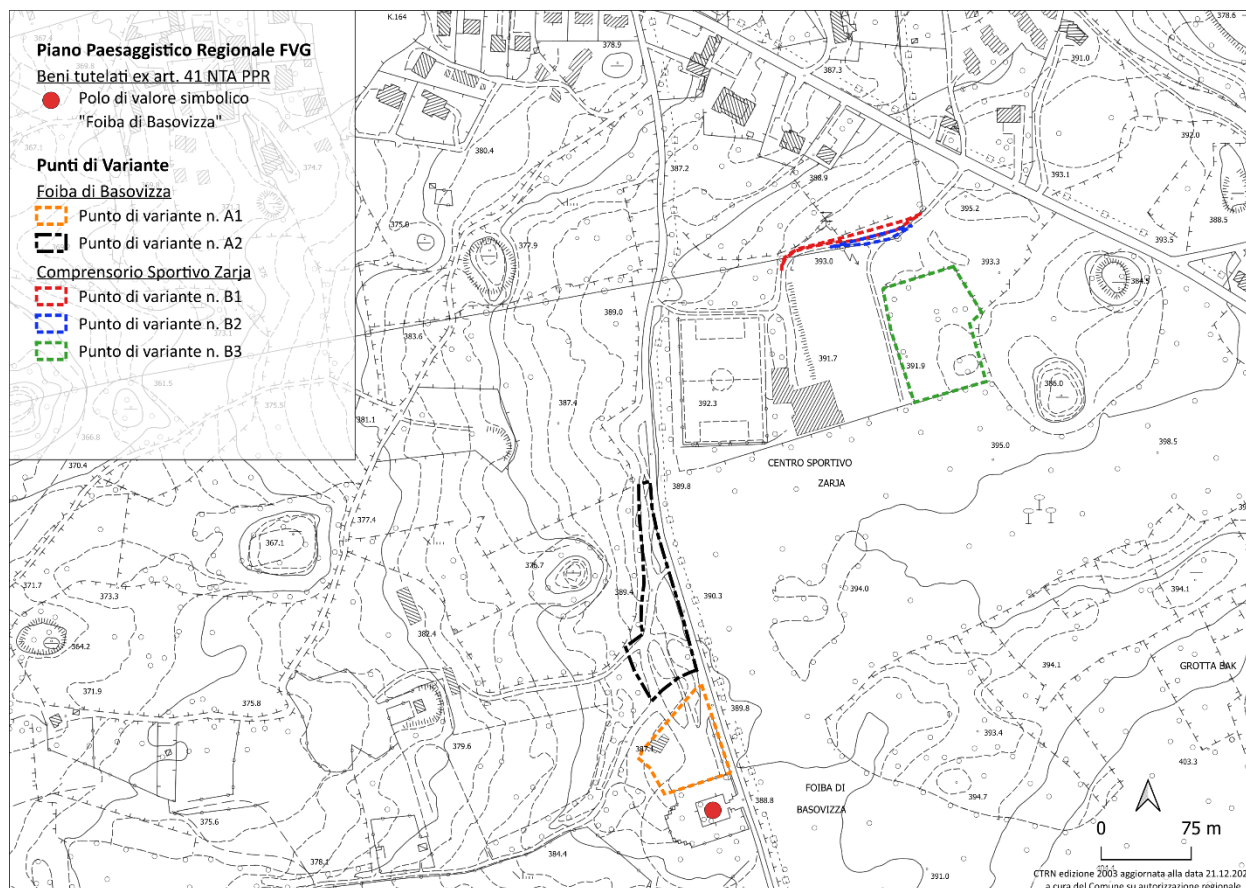


Figura 10: Individuazione cartografica dei beni tutelati ex art. 41 NTA PPR e punti di variante

Di seguito si riporta l'estratto dell'Allegato 8 al PPR FVG, nel quale viene descritto il polo di alto valore simbolico "Foiba di Basovizza".

Si rileva che il bene è decretato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con D.M. 22/02/1980.

Scheda di sito

Ricognizione degli immobili di interesse storico

Schede dei poli di alto valore simbolico

LOCALIZZAZIONE

ID 2729 - Foiba di Basovizza



AMBITO: 11 - Carso e costiera orientale

PROVINCIA: TS

COMUNE: TRIESTE

FRAZIONE: Basovizza

LOCALITÀ:

CONTESTO: Rurale

PERIODO STORICO

SECOLO DI INIZIO COSTRUZIONE:

SECOLO DI FINE COSTRUZIONE

O ULTIMA RISTRUTTURAZIONE:

CLASSIFICAZIONI

CATEGORIA PPR

PRINCIPALE: Poli interesse

SECONDARIA:

LIVELLO PPR: 4 POLO

CONSISTENZA PPR:

CATEGORIA ICCD: Foiba

CODICE IRVV:

CODICE INC:

0 300 600 m



- Archeologia rurale e industriale
- Architettura fortificata
- Cente e cortine
- Siti spirituali
- Ville venete e dimore storiche
- Poli d'interesse
- Provvedimento di tutela diretta
- Provvedimento di tutela indiretta
- Ulteriore contesto paesaggistico
- Beni tutelati art 136



PROVVEDIMENTI DI TUTELA VIGENTI

DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE (AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. N. 42/2004 S.M.I. O LEGISLAZIONE PREVIGENTE): D. M. 22 febbraio 1980

TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 136 DEL D.LGS. N. 42/2004 S.M.I. O LEGISLAZIONE PREVIGENTE): Trieste - Zone del Comune di Trieste, comprendenti i villaggi di Trebiciano e Padriciano, Gropada e Basovizza; Monte Grisa D.M. 17/12/1971, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 31/05/1972, D.M. 20/04/1964, pubblicato sulla G.U. n. 193 del 07/08/1964, Avviso G.M.A. n. 22 del 26/03/1953 pubblicato sulla locale G.U. (Governo Militare Alleato) vol. VI n. 9 del 01/04/1953

ALTRE TUTELE: Dichiarazione di monumento nazionale della Foiba di Basovizza D.P.R. 11 settembre 1992.

Il sito si trova nei pressi della ZSC Carso Triestino e Goriziano IT3340006.



DESCRIZIONE

Il sito di Basovizza, Monumento Nazionale, costituisce il simbolo delle stragi avvenute nella Venezia Giulia nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945. Si ricordano qui tutte le vittime di quella stagione di morte, quelle che hanno trovato la loro fine nelle voragini del Carso e quelle che sono scomparse nella deportazione.

Il termine foibe, dal latino fovea, indica gli abissi naturali tipici dei terreni carsici la cui imboccatura può variare da qualche decina di centimetri ad alcuni metri e la cui profondità può superare i cento metri. Fin dall'antichità le foibe sono state episodicamente utilizzate per far sparire oggetti e corpi di cui ci si voleva liberare, ma tale uso ha assunto dimensioni clamorose nella seconda metà del '900. In particolare, nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945, le foibe vennero adoperate come sepolture collettive di parte delle vittime delle stragi avvenute in quel periodo nella Venezia Giulia, dal momento che il terreno roccioso rendeva difficile lo scavo di fosse comuni.

Agli inizi del giugno 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste, costretto alla clandestinità durante l'occupazione jugoslava, raccolse e diffuse la notizia di esecuzioni sommarie avvenute in prossimità del pozzo minerario di Basovizza. Di lì a poco, una missione dei servizi di informazione anglo-americani apprese da un sacerdote del luogo dell'esecuzione di un numero imprecisato di prigionieri, militari, poliziotti e civili, avvenuta dopo brevi processi sommari presieduti da ufficiali della IV Armata jugoslava e alla presenza di abitanti del paese, notizia poi confermata da alcune testimonianze raccolte tra la popolazione della località.

Nel corso dell'estate il CLN chiese ufficialmente il recupero delle salme e l'esplorazione di tutte le cavità del Carso a occidente della linea Morgan e le autorità anglo-americane autorizzarono i lavori sul pozzo. Le operazioni, condotte in modo sbrigativo, avvennero nella massima riservatezza e i dati ufficiali non vennero mai resi pubblici. Pure i servizi informativi jugoslavi si occuparono del caso raccogliendo informazioni in merito alle esecuzioni sommarie che pare avessero riguardato militari tedeschi ed elementi della polizia italiana.

Le informazioni raccolte dagli anglo-americani, dagli italiani e pure dagli jugoslavi, per quanto ottenute in tempi e con modalità diverse, coincidono in molti punti. Furono scattate alcune fotografie, riprese da lontano, e inviate alle autorità italiane; qualcuna venne pure pubblicata sulla stampa locale. Il 30 novembre 1945 il quotidiano "Giornale della Sera" pubblicò una descrizione dei recuperi e formulò, per la prima volta, un calcolo approssimativo in metri cubi del numero delle possibili salme: circa 450

metri cubi di materiali corrispondenti a 1200 - 1500 corpi umani, il che naturalmente era solo un'ipotesi, posto che nella cavità erano stati gettati oggetti di ogni tipo, comprese carcasse di animali e munizioni inesplose, per rendere più ardue le ricerche.

BIBLIOGRAFIA: http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/musei/foiba_basovizza/default.asp?pagina=foibe

CONTESTO: rurale

USO DEL SUOLO: landa carsica e cespuglieti

MOTIVAZIONE E NORMATIVA D'USO

MOTIVO DEL RICONOSCIMENTO: Il bene è stato riconosciuto di interesse storico-culturale in quanto testimonianza di tragiche vicende accadute alla fine del secondo conflitto mondiale. Divenuta fossa comune di un numero rilevante di vittime, civili e militari, in maggioranza italiani, uccisi ed ivi fatti precipitare. Una zona larga 20 metri intorno alla enorme pietra tombale che ricopre oggi la Foiba di Basovizza è da considerarsi parte integrante della stessa (D.M. 22 febbraio 1980).

Per le norme specifiche relative alla Foiba di Basovizza si rimanda alla scheda relativa alla Vestizione del provvedimento di tutela paesaggistica Zone del Comune di Trieste, comprendenti i villaggi di Trebiciano e Padriciano, Gropada e Basovizza; Monte Grisa (D.M. 17/12/1971, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 31/05/1972, D.M. 20/04/1964, pubblicato sulla G.U. n. 193 del 07/08/1964, Avviso G.M.A. n. 22 del 26/03/1953 pubblicato sulla locale G.U. (Governo Militare Alleato) vol. VI n. 9 del 01/04/1953.

- Art. 42 NTA PPR FVG: Categorie di ulteriori contesti riferiti a grotte, geositi e altri elementi così come rappresentati nei quali i progetti degli interventi si conformano alle misure di salvaguarda e utilizzazione definite all'art. 42 comma 2 NTA PPR FVG:
 - Geositi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della LR 14 ottobre 2016, n. 15;
 - Grotte di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della LR 15/2016;
 - Strade di interesse panoramico e ambientale ai sensi dell'art. 23, comma 13-ter del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e altri percorsi panoramici;
 - Alberi monumentali (inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'art. 81 della LR 9/2007) e notevoli;
 - Viali e strade alberati di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico, culturale e estetico;
 - Paesaggi della letteratura e della storia.

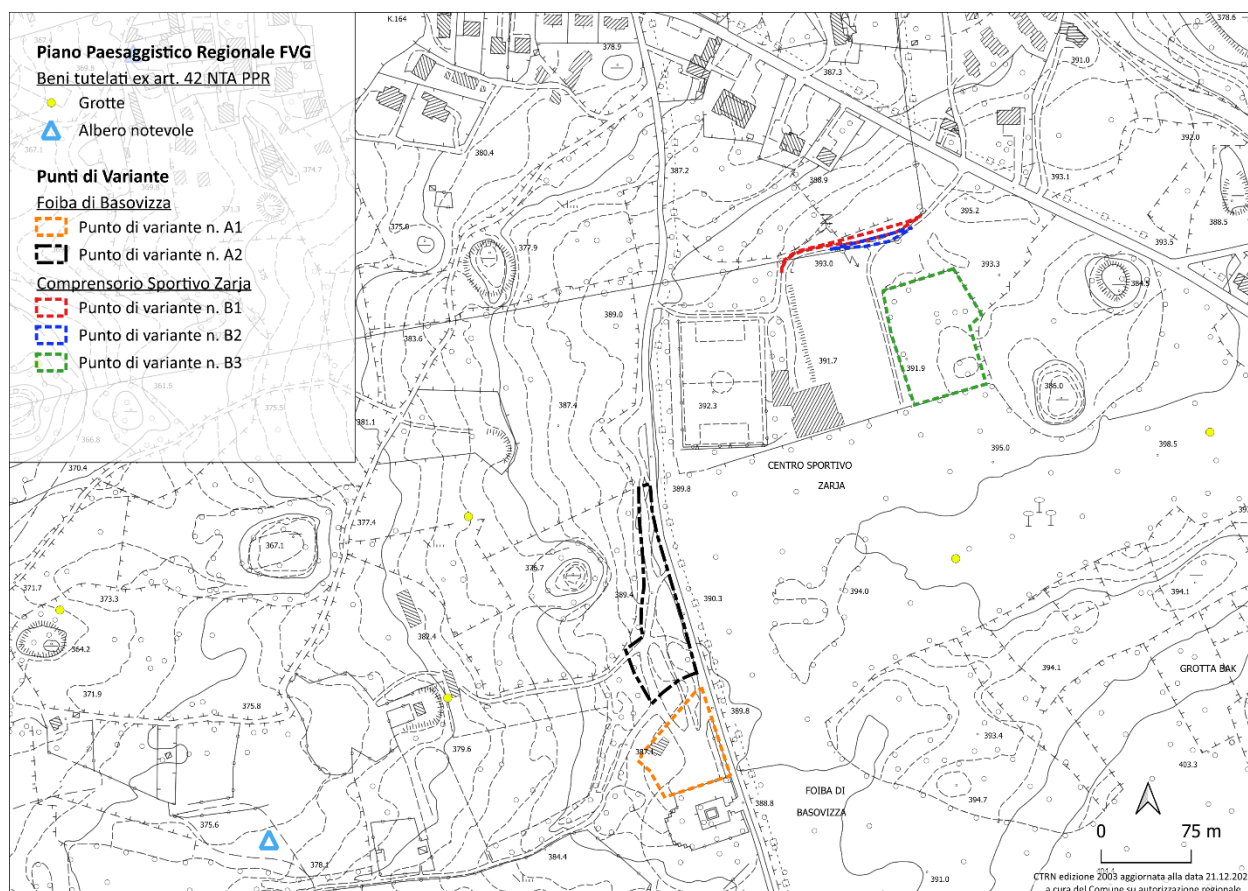


Figura 11: Individuazione cartografica dei beni tutelati ex art. 42 NTA PPR e punti di variante

VERIFICA DI COERENZA/ADEGUAMENTO

TRA GLI ELEMENTI INDIVIDUATI DAL PROGETTO DI VARIANTE AL PRGC E I SEGUENTI ELEMENTI DERIVANTI DALLA PARTE STATUTARIA DEL PPR FVG:

ULTERIORI CONTESTI – ART. 143 del D.lgs. 42/2004

I punti di variante interessano parzialmente la ZSC IT3340006 – Carso Triestino e Goriziano (che interessa il punto di variante n. A1 della Foiba di Basovizza – gli altri punti di variante sono esterni al Sito) e la ZPS IT3341002 – Aree Carsiche della Venezia Giulia (che interessa i punti di variante n. A1 e A2 della Foiba di Basovizza - gli altri punti di variante sono esterni al Sito).

Il punto di variante n. A1, con particolare riferimento alla modifica normativa, interessa parzialmente il Polo di alto valore simbolico, nonché bene culturale, della Foiba di Basovizza.

*Gli altri elementi evidenziati **non** sono localizzati all'interno dei punti di variante.*

3.1.4. Le Reti del Piano Paesaggistico

La Rete Ecologica

La Rete ecologica del PPR è un sistema interconnesso di paesaggi di cui salvaguardare la biodiversità e si struttura nella Rete ecologica regionale e nelle Reti ecologiche locali; individua i paesaggi naturali, seminaturali, rurali e urbani ai fini della conservazione, del miglioramento e dell'incremento della qualità paesaggistica ecologica del territorio regionale, e definisce strategie per il potenziamento delle connessioni ecologiche.

La RER riconosce per ogni ambito di paesaggio del PPR unità funzionali denominate "ecotopi", per i quali le schede di ambito di paesaggio definiscono indirizzi e direttive da recepire da parte degli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione. Gli ecotopi si dividono in core area, fasce tampone, tessuti connettivi rurali.

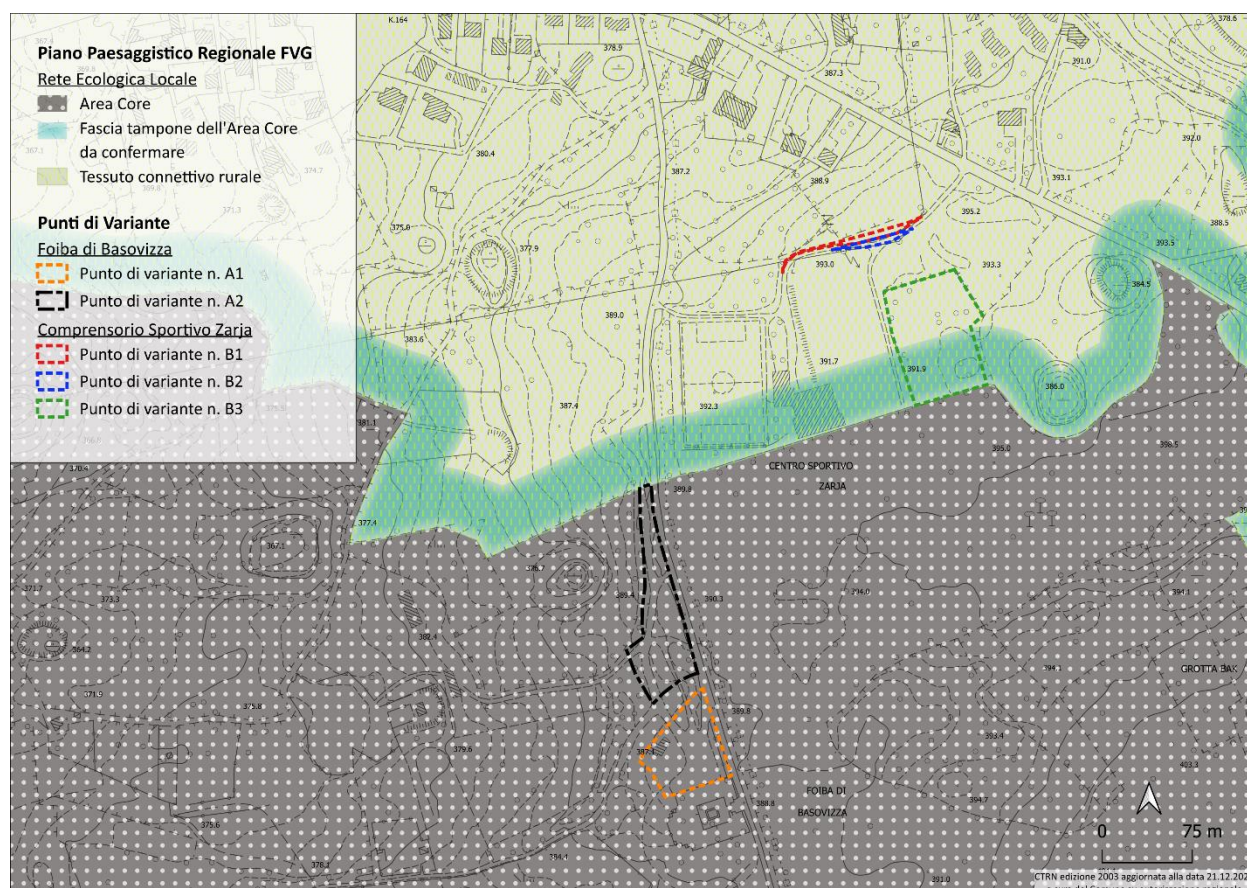


Figura 12: Rete Ecologica e punti di variante

La rete ecologica negli ambiti di paesaggio ha diversi tipi di obiettivi di qualità. Per l'AP 11 gli obiettivi di qualità sono rintracciabili nella specifica scheda d'ambito di paesaggio.

La rete dei Beni Culturali

La rete dei beni culturali è un sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni fra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto. La rete dei beni culturali riconosce e individua i fenomeni di organizzazione del territorio avvenuti nel corso della storia di cui sono ancora percepibili le forme e gli elementi del paesaggio antico.

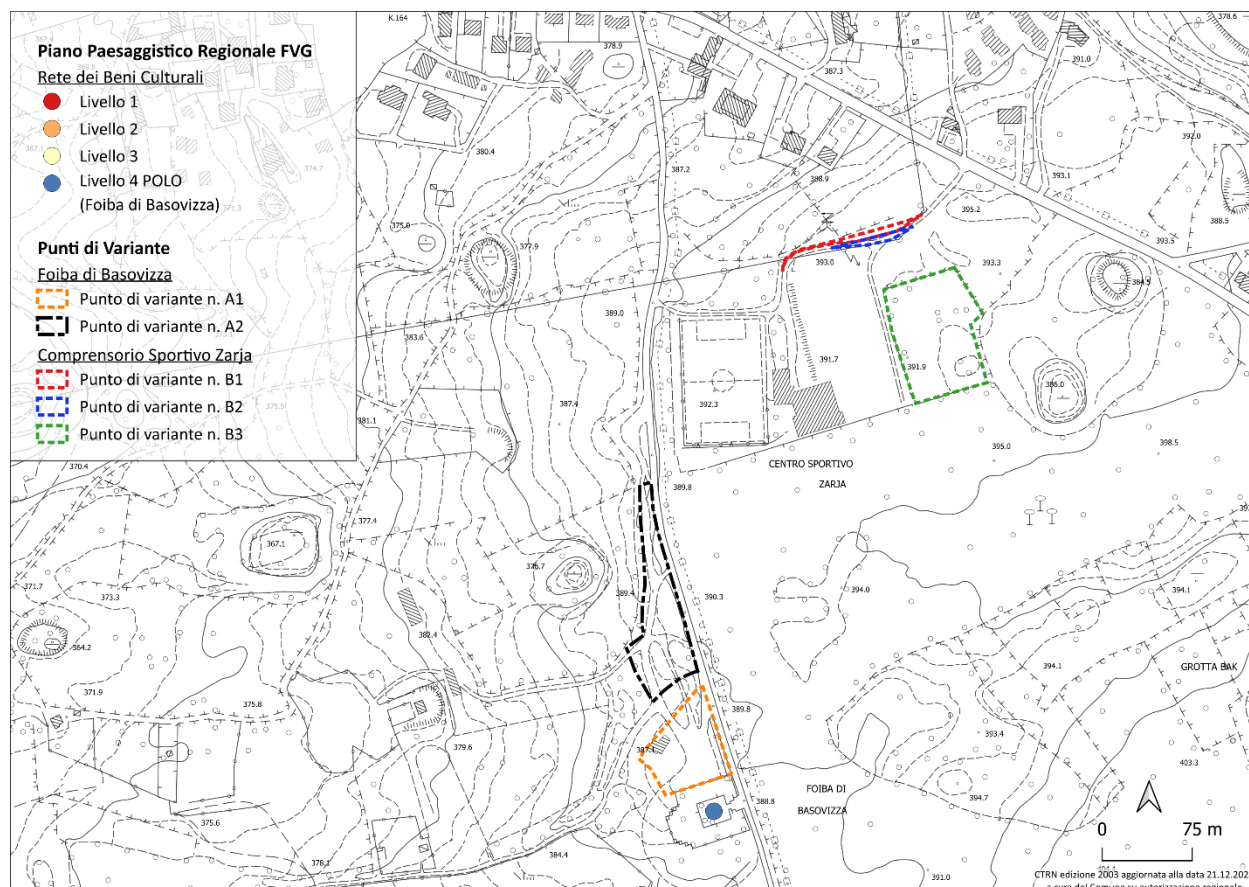


Figura 13: Rete dei beni culturali e punti di variante

La valutazione della qualità del bene in rapporto al contesto di giacenza, ai fini della loro tutela, valorizzazione e fruizione, è declinata nei seguenti livelli:

- **Livello 1:** elementi puntuali che non necessitano di specifica tutela paesaggistica, o il cui eventuale provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – non necessita di essere ampliato, o dei quali risulta solamente memoria documentale o evidenza catastale e non è più percepibile alcuna relazione di contesto. Gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale individuano gli ulteriori edifici di rilevanza storico culturale presenti nel territorio considerato;

- Livello 2: elementi puntuali o immobili, con provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – che necessitano di ulteriore tutela paesaggistica, ovvero immobili o complessi di immobili senza provvedimento di tutela ma di interesse paesaggistico: per tali beni gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale recepiscono il bene e ne individuano e delimitano il contesto utile a garantirne la tutela paesaggistica;
- Livello 3: immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale (complessi o sistemi) per i quali esiste una forte relazione tra il bene e il contesto di giacenza che il PPR riconosce, individua e delimita, definendone specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione, ai sensi dell'articolo 41;
- Livello 4: immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario riconosciuti quali poli di alto valore simbolico.

Il punto di variante n. A1, con particolare riferimento alla modifica normativa, interessa elementi della rete dei beni culturali (Foiba di Basovizza – Livello 4 – POLO).

La Rete della Mobilità Lenta

La Rete della Mobilità Lenta è un sistema interconnesso di percorsi, articolato nei livelli finalizzati alla miglior fruizione del paesaggio e delle sue componenti, interconnettendosi con la rete dei beni culturali e con la rete ecologica.

Il PPR FVG assegna una serie di macro-obiettivi alla Rete della Mobilità Lenta:

- favorire la riconoscibilità dei diversi paesaggi regionali attraverso la messa in rete delle varie modalità di mobilità;
- favorire l'accesso diffuso e la fruizione sostenibile dei paesaggi;
- favorire la valorizzazione della rete minuta di viabilità rurale e il recupero di infrastrutture di comunicazione dismesse;
- sostenere il processo di sensibilizzazione della popolazione rispetto al paesaggio, al suo valore identitario e alla sua tutela;
- valorizzare l'accessibilità lenta al paesaggio, anche in funzione di uno sviluppo turistico-ricreativo sostenibile.

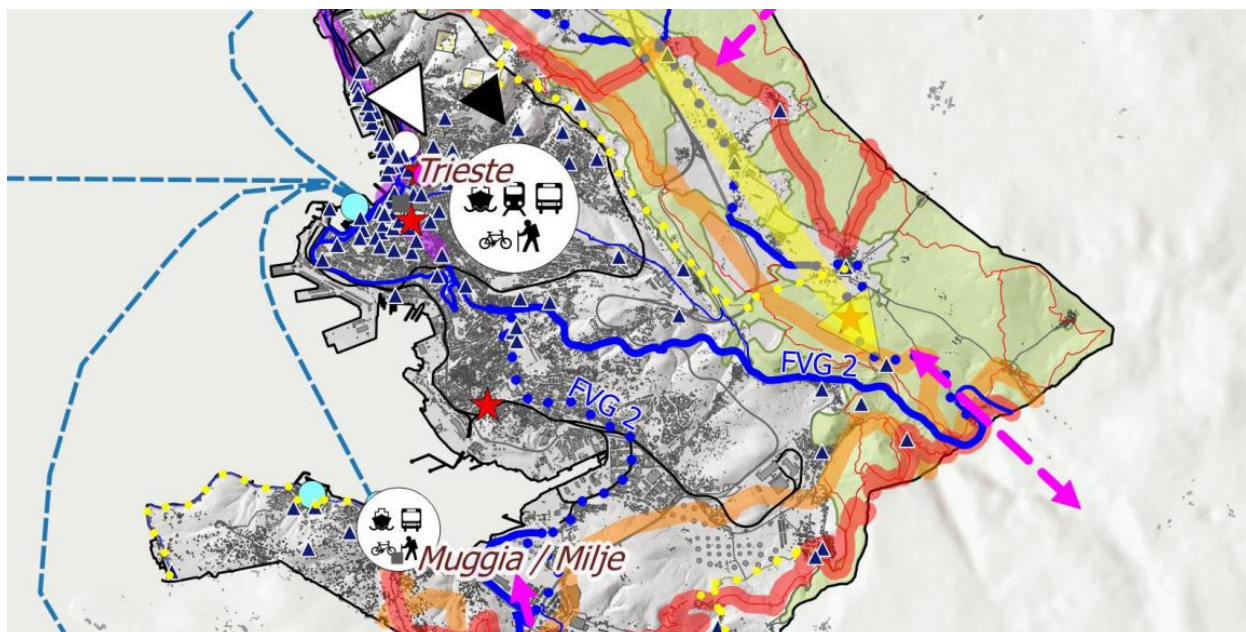


Figura 14: Estratto dell'Allegato 81 del PPR FVG

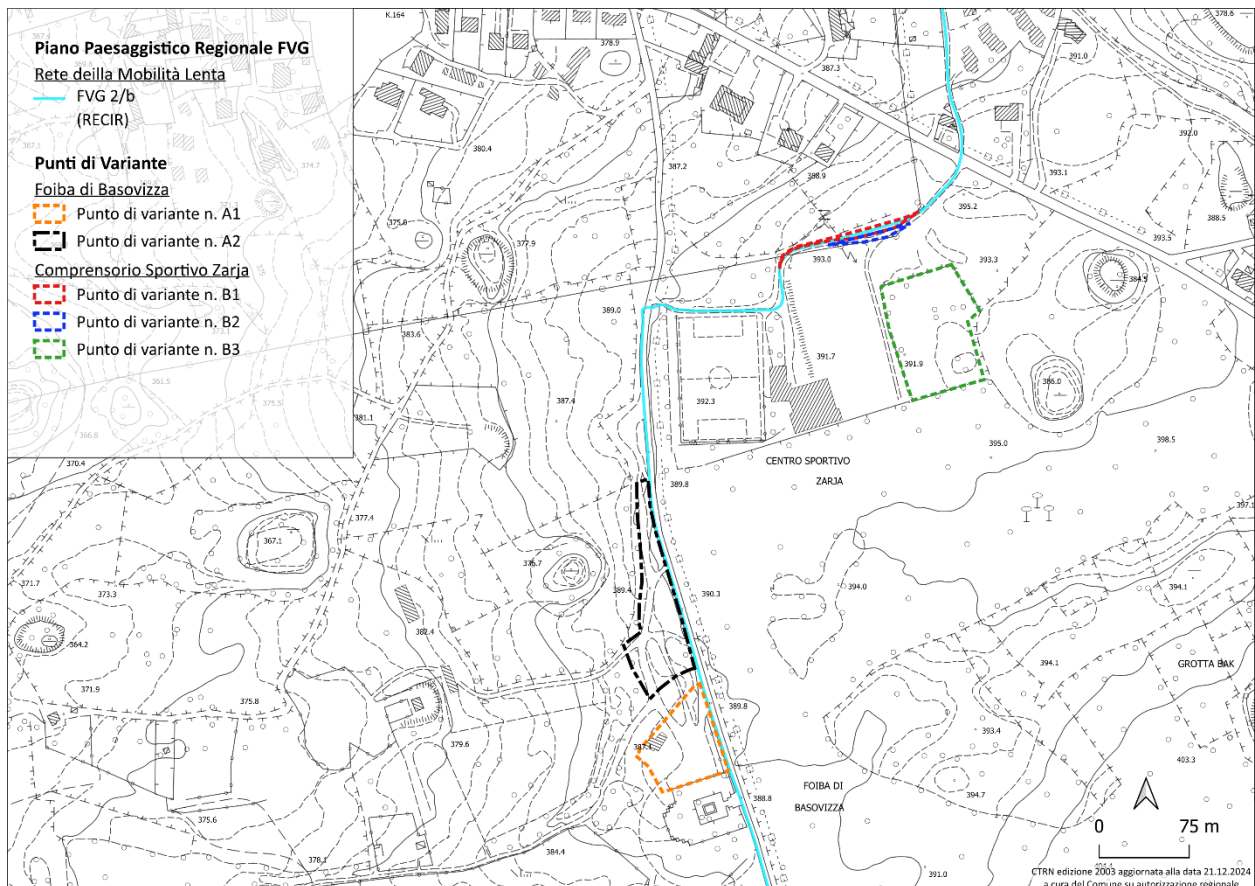


Figura 15: Rete della Mobilità lenta e punti di variante

Come si evince dalla Figura 15: Rete della Mobilità lenta e punti di variante, i punti di variante non sono direttamente interessati dalla Rete della Mobilità lenta, anche se in più punti si riscontra il passaggio della FVG 2/b, soprattutto tra i punti di variante B1 e B2.



Figura 16: Estratto della RECIR

VERIFICA DI COERENZA/ADEGUAMENTO

TRA GLI ELEMENTI INDIVIDUATI DAL PROGETTO DI VARIANTE AL PRGC E I SEGUENTI ELEMENTI DERIVANTI DALLA PARTE STATUTARIA DEL PPR FVG:

RETI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Le aree oggetto di variante interessano la rete ecologica e la rete dei beni culturali, mentre non interessano direttamente la rete della mobilità lenta, fatto salvo per il recepimento dello stato dei luoghi di cui al punto di variante B1.

3.1.5. Aree compromesse e degradate

Le aree compromesse e degradate vengono riconosciute dal PPR FVG come elementi di forte alterazione del paesaggio regionale cui indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione. Per tali aree il PPR prevede un alto livello di trasformazione proprio al fine di migliorare la qualità del paesaggio e, soprattutto per alcune tipologie, creare nuovi paesaggi. La compromissione ed il degrado attengono esclusivamente ad aspetti percettivi. Pertanto, un'area considerata degradata sotto il profilo paesaggistico non necessariamente lo è sotto altri profili, quali ad esempio quello ecologico.

VERIFICA DI COERENZA/ADEGUAMENTO

TRA GLI ELEMENTI INDIVIDUATI DAL PROGETTO DI VARIANTE AL PRGC E I SEGUENTI ELEMENTI DERIVANTI DALLA PARTE STATUTARIA DEL PPR FVG:

AREE COMPROMESSE E DEGRADATE

*Le aree oggetto di variante **non** interessano aree compromesse e degradate.*

4. LA VARIANTE AL PRGC

La presente Variante al PRGC del Comune di Trieste riguarda la riconfigurazione e l'ampliamento di aree destinate a servizi, con finalità legate al potenziamento della dotazione di infrastrutture sportive e di supporto alla collettività.

La prima parte delle modifiche oggetto di variante al PRGC riguarda la Foiba di Basovizza.

In particolare le modifiche che verranno proposte alla zonizzazione del PRGC, sono principalmente conseguenti al progetto di fattibilità tecnico economica relativo a lavori di riqualificazione e ampliamento del centro di documentazione presso il monumento nazionale "Foiba di Basovizza".

Viene inoltre inserita una modifica normativa al fine di consentire interventi edilizi che rispettino indici e parametri di zona.

Verrà poi previsto il riconoscimento di un'area già utilizzata a parcheggio.

La seconda parte delle modifiche oggetto di variante al PRGC riguarda il Comprensorio Sportivo Zarja.

Le modifiche e le correzioni cartografiche della zona a servizi prevista dal PRGC vigente sono atte a conformare lo stesso PRGC ad un progetto di opera pubblica atto ad ampliare il comprensorio.

Allo stato di fatto l'area del comprensorio Zarja è classificata dal PRGC secondo la destinazione a servizi *S5e - per lo sport e gli spettacoli all'aperto*. L'ampliamento del comprensorio coinvolge aree classificate agricole. Inoltre vi sono due modifiche da apportare nella zona nord, in corrispondenza della strada, al fine di allineare lo zoning allo stato dei luoghi.

5. ANALISI VALUTATIVO-PAESAGGISTICA DEI PUNTI DI VARIANTE

Di seguito si valutano i potenziali effetti delle azioni della Variante al PRGC sulle componenti paesaggistiche. Le modifiche, come già ampiamente descritto, attengono ad ampliamento/riconfigurazione di aree destinate a servizi e attrezzature collettive e al riconoscimento urbanistico dello stato dei luoghi. Le modifiche introdotte sono relative ai seguenti punti di variante:

Punto di Variante	Sintesi modifica	Zona vigente	Var. progetto	Var. Ambito variato
Foiba di Basovizza - Punto di Variante n. A1	Riconoscimento dello stato di fatto: modifica della ZTO S1 (Attrezzature per la viabilità ed i trasporti) in ZTO S2 (Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura) e riconfigurazione della ZTO F3 (di tutela ambientale di interesse silvo-zootecnico)	<i>S1 (Attrezzature per la viabilità ed i trasporti)</i> <i>F3 (di tutela ambientale di interesse silvo-zootecnico)</i>	<i>S2 (Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura)</i> <i>F3 (di tutela ambientale di interesse silvo-zootecnico)</i>	Ambito = 3.751 mq da (stato di fatto) 3.715,22 mq S1 + 35,78 mq F3 a (stato di progetto) 3.719,80 mq S2 + 31,20 mq F3
Foiba di Basovizza - Punto di Variante n. A2	Riconoscimento dello stato di fatto: corretta identificazione dell'area a servizi destinata a parcheggio in luogo della zona agricola (area già utilizzata come parcheggio)	<i>E3 (Agricole e forestali ricadenti in ambiti silvo-zootecnici)</i>	<i>S1 (Attrezzature per la viabilità ed i trasporti)</i>	4.664,77 mq

Punto di Variante	Sintesi modifica	Zona vigente	Var. progetto	Ambito variato
Comprensorio Sportivo Zarja - Punto di Variante n. B1	Riconoscimento dello stato dei luoghi di un'area attualmente utilizzata a viabilità stradale ma classificata dal PRGC come zona agricola (E4.1)	E4.1 (Agricole paesaggistiche del Carso)	Viabilità stradale	374 mq
Comprensorio Sportivo Zarja - Punto di Variante n. B2	Riconoscimento dello stato dei luoghi di un'area attualmente utilizzata a servizi ma classificata dal PRGC come viabilità stradale e agricola	Viabilità stradale E4.1 (Agricole paesaggistiche del Carso)	S5 (Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto)	Ambito = 236 mq da (stato di fatto) 186 mq Viab. + 50 mq E4.1 a (stato di progetto) 236 mq S5
Comprensorio Sportivo Zarja - Punto di Variante n. B3	Ampliamento dell'area a servizi (per infrastrutture sportive) in luogo della zona agricola.	E4.1 (Agricole paesaggistiche del Carso)	S5 (Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto)	6.575,66 mq

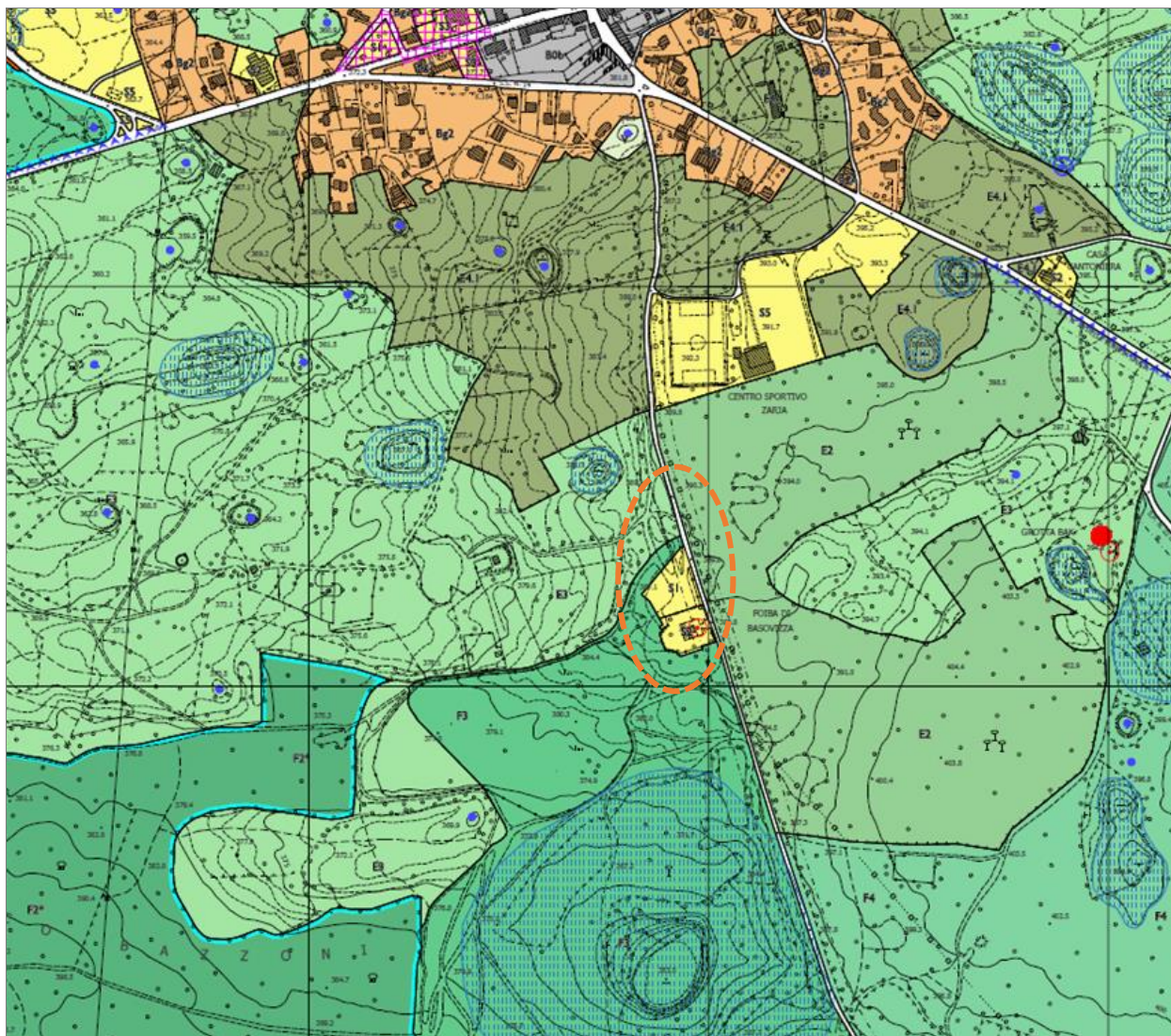
Nelle schede di analisi, di seguito riportate per tutti i punti, si valuteranno i potenziali effetti derivanti dalle azioni di piano rispetto ai seguenti elementi:

- modificazione ricadente in zone sottoposte a tutela paesaggistica;
- modificazione della morfologia e della funzionalità ecologica, idraulica e idrogeologica del territorio;
- modificazione dell'assetto paesistico percettivo e dei caratteri tipologici, materici, coloristici e costruttivi dei luoghi;
- effetti sul paesaggio.

Per ulteriori specificazioni sui punti di variante che non fossero qui riportate, si rimanda alla Relazione Generale di variante.

FOIBA DI BASOVIZZA - PUNTO DI VARIANTE N. A1

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO



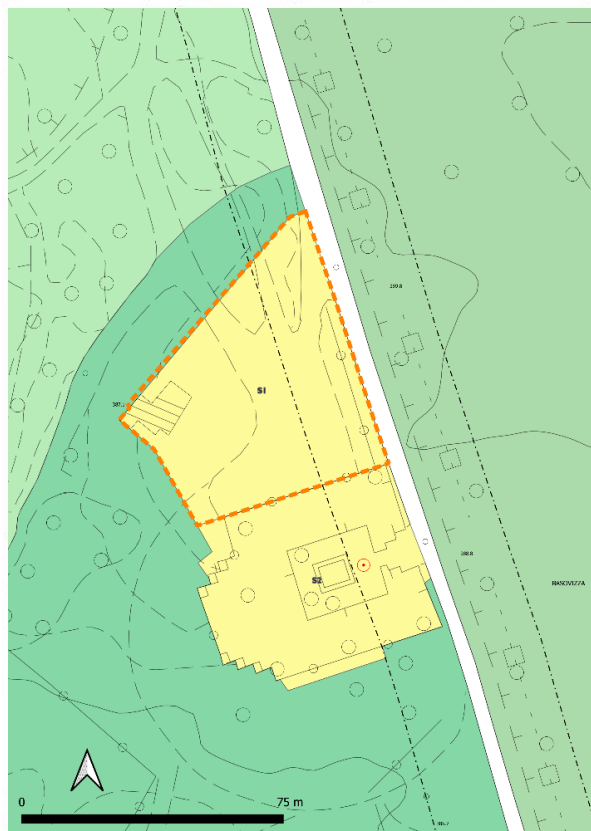
CTRN edizione 2003 aggiornata al 21.12.2024 a cura del Comune su autorizzazione regionale

Oggetto – Riconoscimento dello stato di fatto: modifica della ZTO S1 (Attrezzature per la viabilità ed i trasporti) in ZTO S2 (Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura) e riconfigurazione della ZTO F3 (di tutela ambientale di interesse silvo-zootecnico)

ANALISI PUNTO n. A1

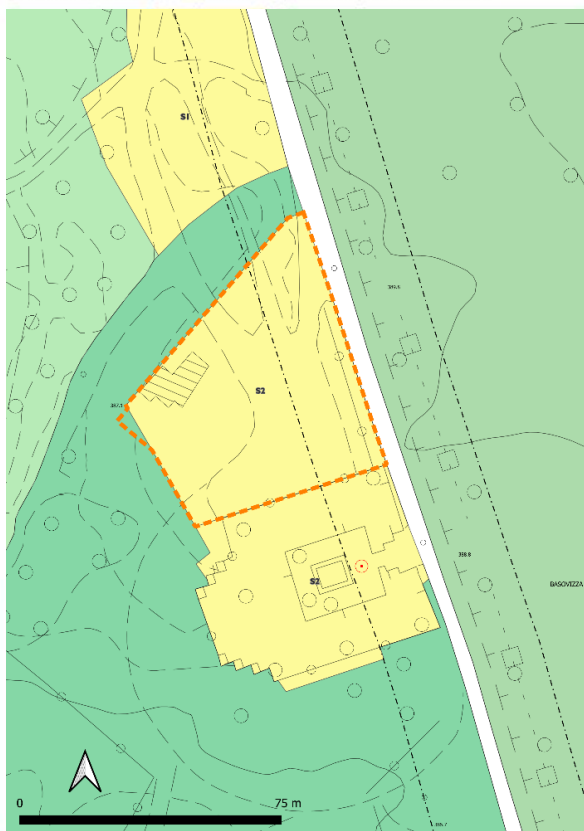
PRGC Vigente

da ZTO S1 (Attrezzature per la viabilità ed i trasporti)
e ZTO F3 (di tutela ambientale di interesse silvo-zootecnico)



PRGC con proposta di modifica

a ZTO S2 (Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura)
e ZTO F3 (di tutela ambientale di interesse silvo-zootecnico)



CTRN edizione 2003 aggiornata al 21.12.2024 a cura del Comune su autorizzazione regionale

Ulteriori modifiche apportate alle NTA di PRGC, con l'introduzione, all'art. 87, della seguente disposizione, ai fini della piena conformità urbanistica:

"Foiba di Basovizza

Per l'area della Foiba di Basovizza l'ampliamento è consentito nei limiti di cui agli Indici e parametri previsti dal presente articolo."

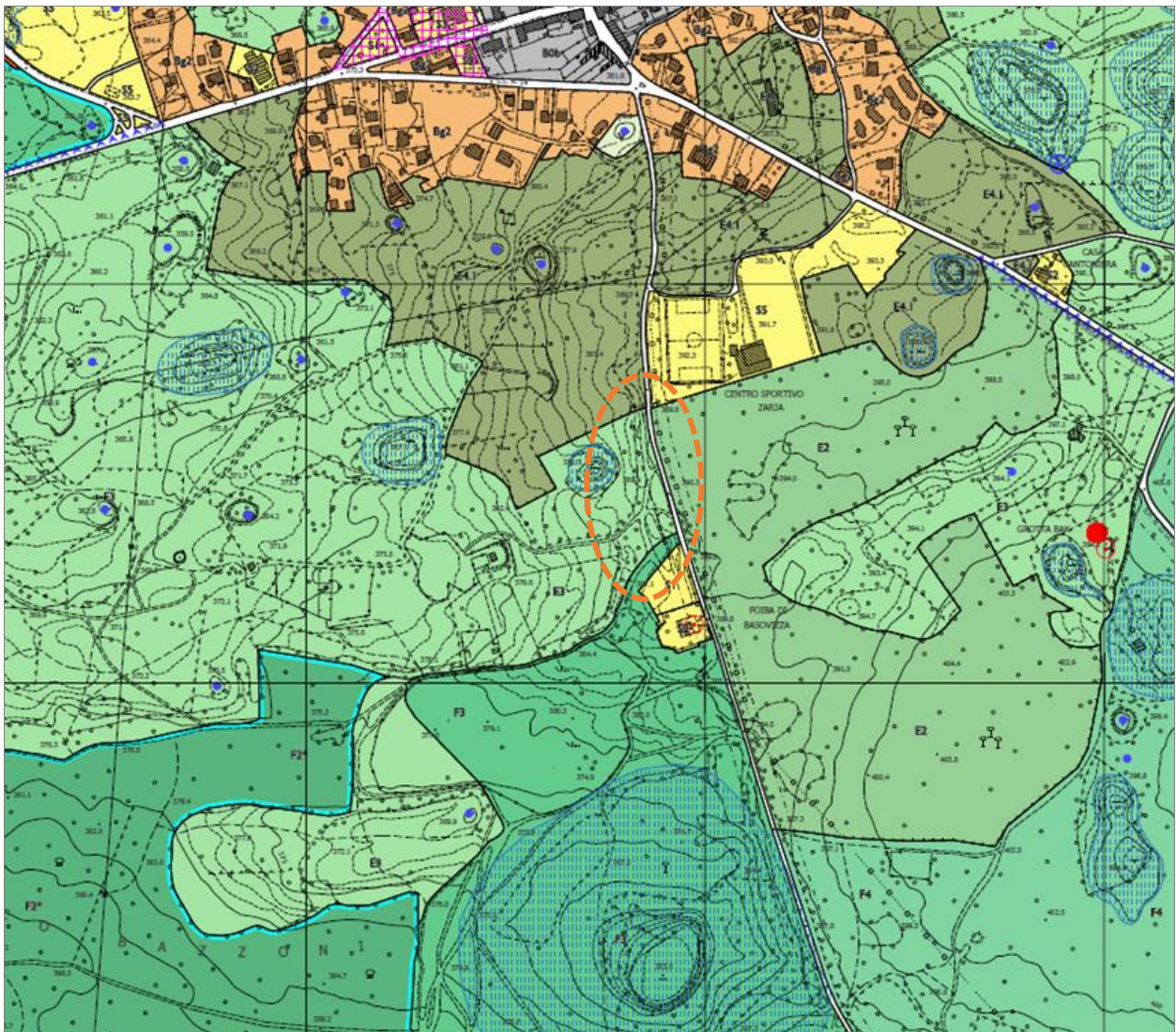
**MODIFICAZIONE RICADENTE IN ZONE
SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA**

Modificazione ricadente in zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

MODIFICAZIONE DELLA MORFOLOGIA E DELLA FUNZIONALITÀ ECOLOGICA, IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	Nessuna modificazione in quanto si riconosce l'effettivo stato di fatto di un'area attualmente già esistente, nel rispetto degli indici e parametri già previsti per la ZTO.
MODIFICAZIONE DELL'ASSETTO PAESISTICO PERCETTIVO E DEI CARATTERI TIPOLOGICI, MATERICI, COLORISTICI E COSTRUTTIVI DEI LUOGHI	Nessuna modificazione in quanto non si altera minimamente la percezione dei luoghi essendo un mero riconoscimento dello stato di fatto.
EFFETTI SUL PAESAGGIO	Nessun effetto negativo sul paesaggio.

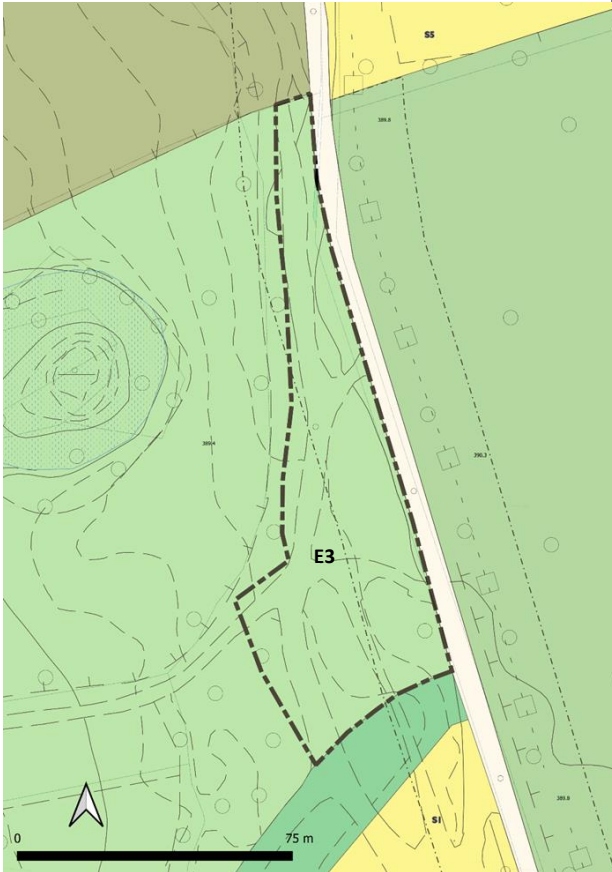
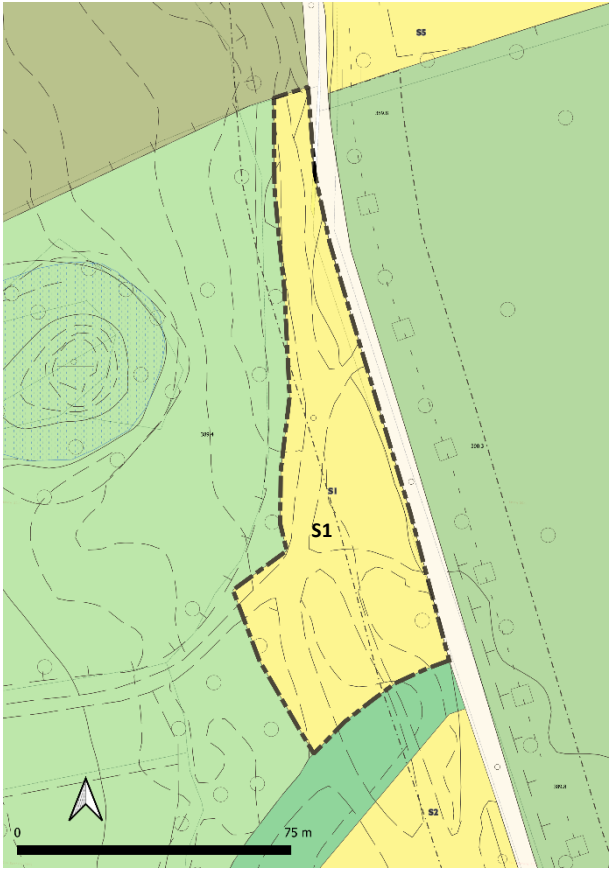
FOIBA DI BASOVIZZA - PUNTO DI VARIANTE N. A2

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO



CTRN edizione 2003 aggiornata al 21.12.2024 a cura del Comune su autorizzazione regionale

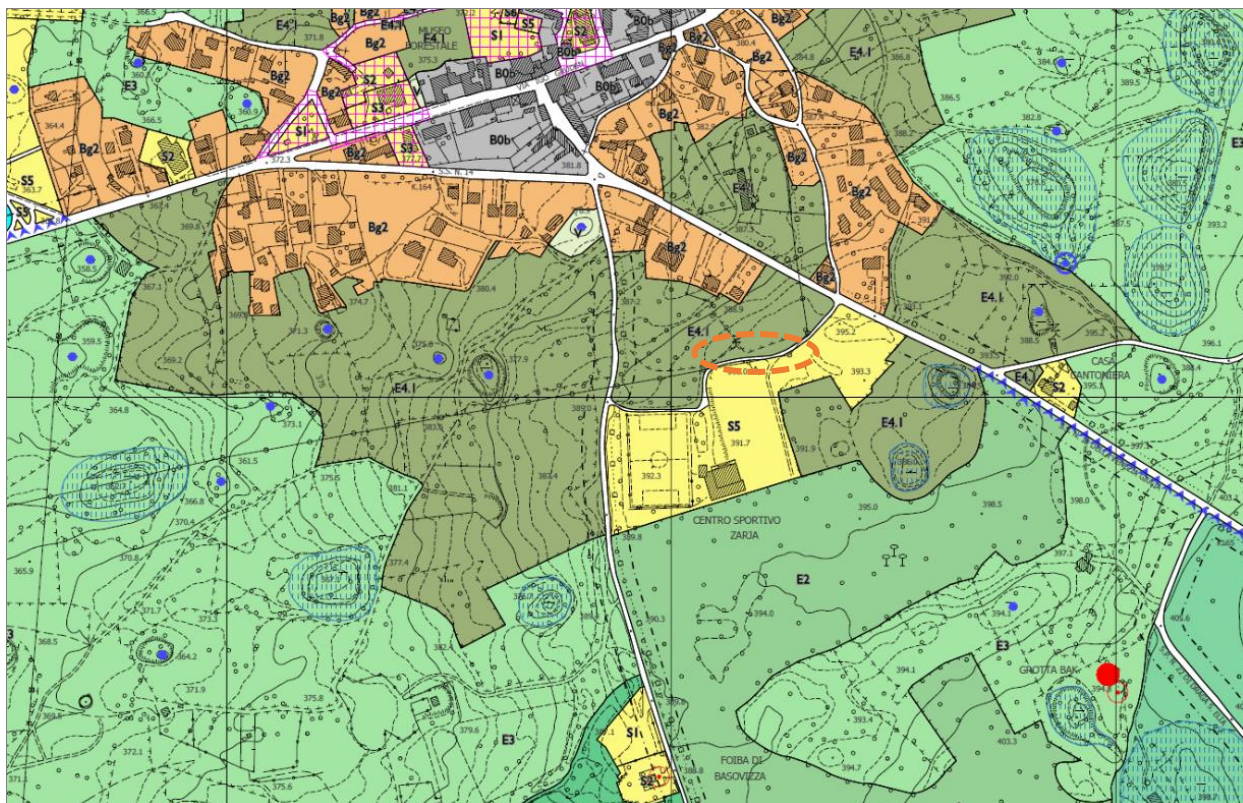
Oggetto – *Riconoscimento dello stato di fatto: corretta identificazione dell'area a servizi destinata a parcheggio in luogo della zona agricola (area già utilizzata come parcheggio)*

ANALISI PUNTO n. A2	
<u>PRGC Vigente</u> da ZTO E3 (Agricole e forestali ricadenti in ambiti silvo-zootecnici) 	<u>PRGC con proposta di modifica</u> a ZTO S1 (Attrezzature per la viabilità ed i trasporti)  CTRN edizione 2003 aggiornata al 21.12.2024 a cura del Comune su autorizzazione regionale
MODIFICAZIONE RICADENTE IN ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA	Modificazione ricadente in zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..
MODIFICAZIONE DELLA MORFOLOGIA E DELLA FUNZIONALITÀ ECOLOGICA, IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	Nessuna modificazione in quanto si riconosce l'effettivo stato dei luoghi

MODIFICAZIONE DELL'ASSETTO PAESISTICO PERCETTIVO E DEI CARATTERI TIPOLOGICI, MATERICI, COLORISTICI E COSTRUTTIVI DEI LUOGHI	Nessuna modificazione in quanto non si altera la percezione dei luoghi, essendo un mero riconoscimento dello stato di fatto
EFFETTI SUL PAESAGGIO	Nessun effetto negativo sul paesaggio, in quanto il parcheggio previsto con la proposta di modifica è un riconoscimento dello stato di fatto, non verrà impermeabilizzato e verranno mantenuti i filari alberati esistenti (ovvero, se sostituiti, verranno rimpiazzati).

COMPENSORIO SPORTIVO ZARJA - PUNTO DI VARIANTE N. B1

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO



CTRN edizione 2003 aggiornata al 21.12.2024 a cura del Comune su autorizzazione regionale

Oggetto – Riconoscimento dello stato dei luoghi di un'area attualmente utilizzata a viabilità stradale ma classificata dal PRGC come zona agricola (E4.1)

ANALISI PUNTO n. B1

PRGC Vigente



PRGC con proposta di modifica



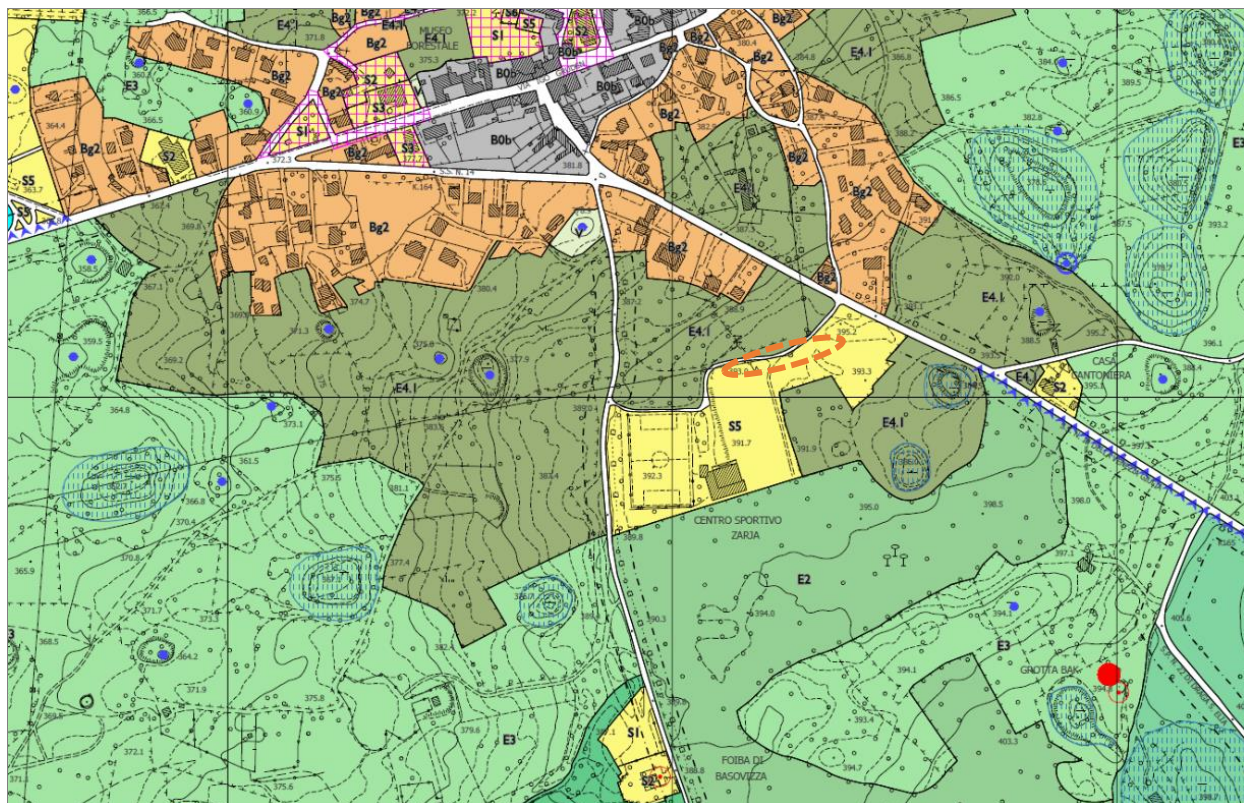
**MODIFICAZIONE RICADENTE IN ZONE
SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA**

Modificazione ricadente in zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..

MODIFICAZIONE DELLA MORFOLOGIA E DELLA FUNZIONALITÀ ECOLOGICA, IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	Nessuna modificazione in quanto si riconosce l'effettivo stato di fatto di un'area attualmente già esistente.
MODIFICAZIONE DELL'ASSETTO PAESISTICO PERCETTIVO E DEI CARATTERI TIPOLOGICI, MATERICI, COLORISTICI E COSTRUTTIVI DEI LUOGHI	Nessuna modificazione in quanto non si altera la percezione dei luoghi, essendo un mero riconoscimento dello stato di fatto.
EFFETTI SUL PAESAGGIO	Nessun effetto negativo sul paesaggio.

COMPENSORIO SPORTIVO ZARJA - PUNTO DI VARIANTE N. B2

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO



CTRN edizione 2003 aggiornata al 21.12.2024 a cura del Comune su autorizzazione regionale

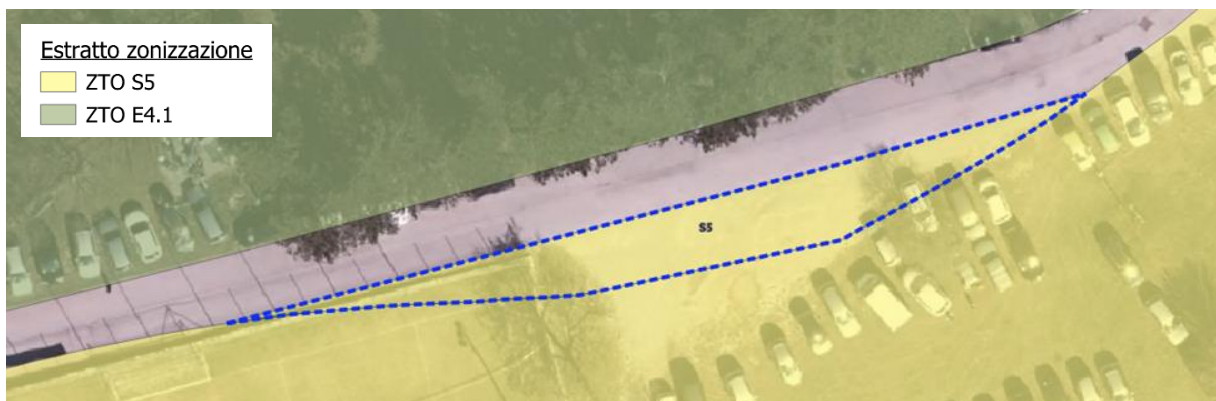
Oggetto – Riconoscimento dello stato dei luoghi di un'area attualmente utilizzata a servizi ma classificata dal PRGC come viabilità stradale e agricola

ANALISI PUNTO n. B2

PRGC Vigente



PRGC con proposta di modifica



**MODIFICAZIONE RICADENTE IN ZONE
SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA**

Modificazione ricadente in zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..

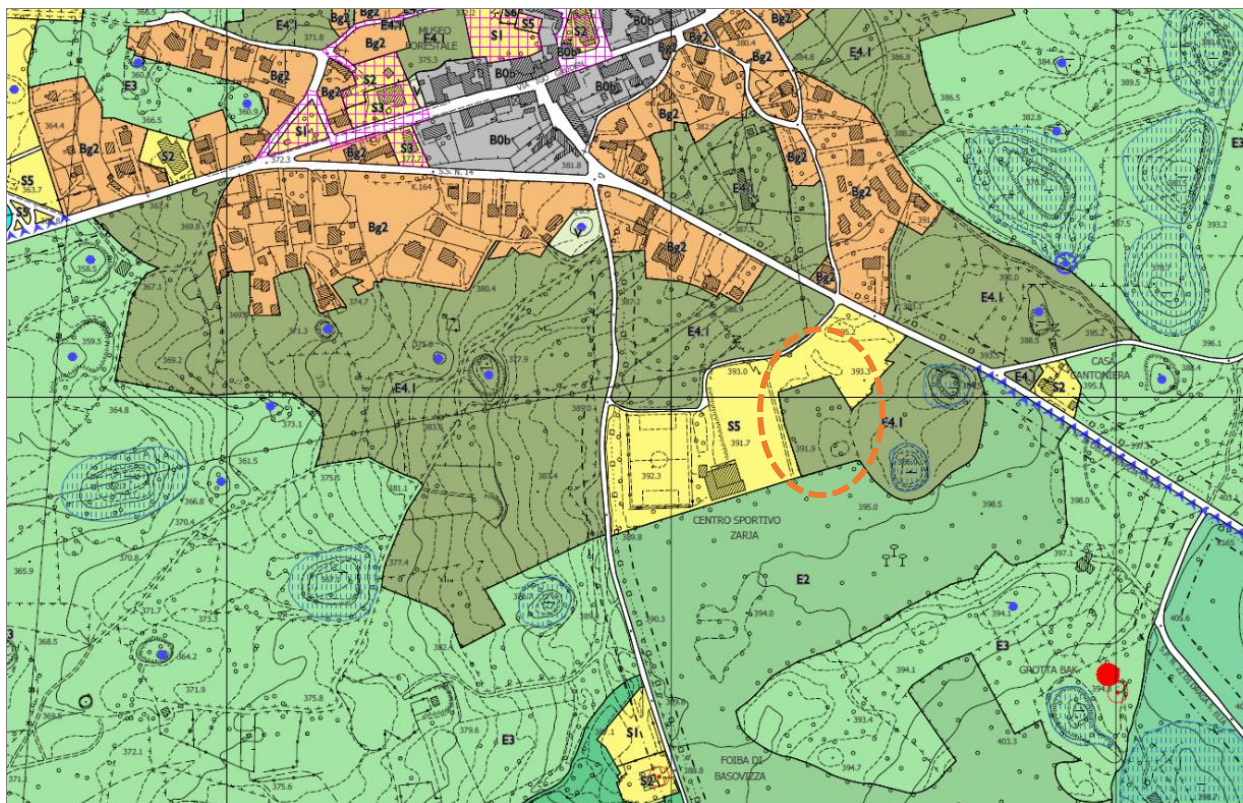
**MODIFICAZIONE DELLA MORFOLOGIA E DELLA
FUNZIONALITÀ ECOLOGICA, IDRAULICA E
IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO**

Nessuna modificazione in quanto si riconosce formalmente l'effettivo stato di fatto

MODIFICAZIONE DELL'ASSETTO PAESISTICO PERCETTIVO E DEI CARATTERI TIPOLOGICI, MATERICI, COLORISTICI E COSTRUTTIVI DEI LUOGHI	Nessuna modificazione, in quanto non si altera la percezione dei luoghi essendo un mero riconoscimento dello stato di fatto.
EFFETTI SUL PAESAGGIO	Nessun effetto negativo sul paesaggio.

COMPENSORIO SPORTIVO ZARJA - PUNTO DI VARIANTE N. B3

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

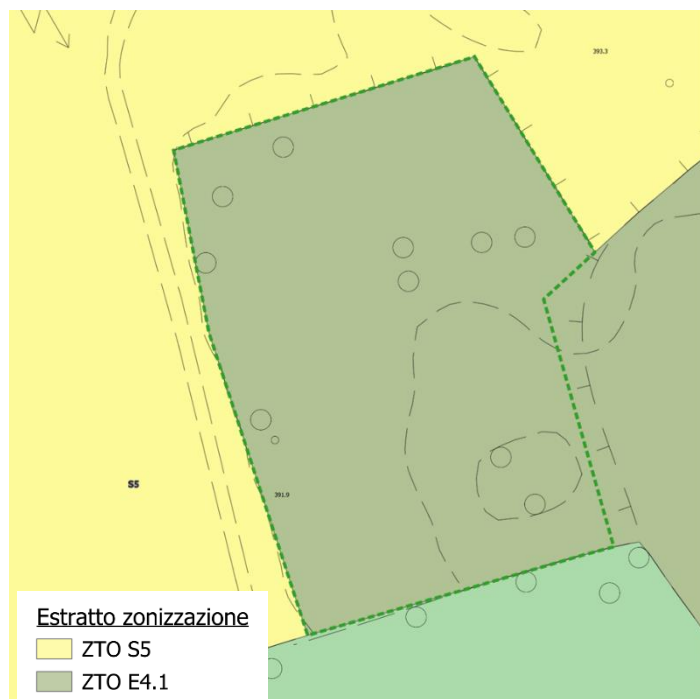


CTRN edizione 2003 aggiornata al 21.12.2024 a cura del Comune su autorizzazione regionale

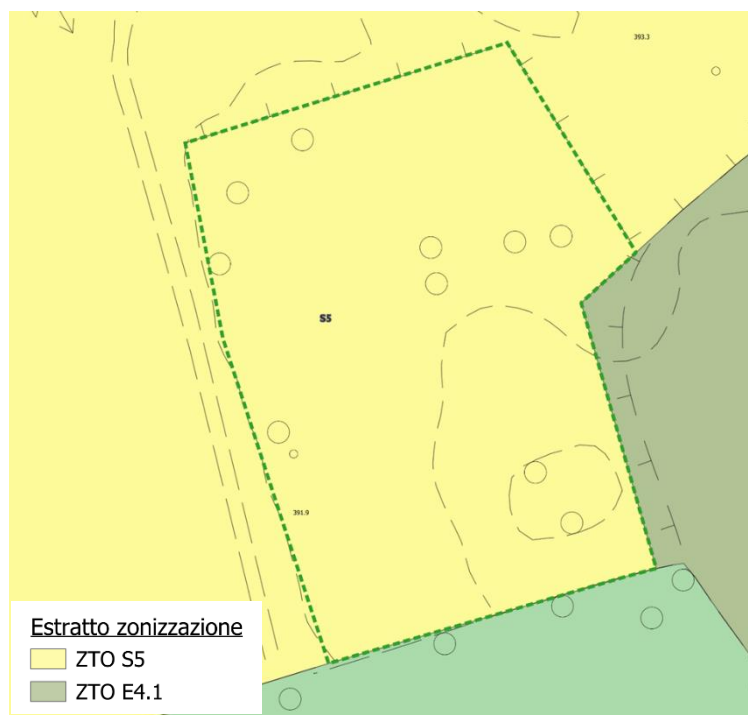
Oggetto – Ampliamento dell'area a servizi (per infrastrutture sportive) in luogo della zona agricola.

ANALISI PUNTO n. 03

PRGC Vigente



PRGC con proposta di modifica



MODIFICAZIONE RICADENTE IN ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA	Modificazione ricadente in zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..
MODIFICAZIONE DELLA MORFOLOGIA E DELLA FUNZIONALITÀ ECOLOGICA, IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	La modifica comporta l'ampliamento di un'area a servizi.
MODIFICAZIONE DELL'ASSETTO PAESISTICO PERCETTIVO E DEI CARATTERI TIPOLOGICI, MATERICI, COLORISTICI E COSTRUTTIVI DEI LUOGHI	Il contesto paesaggistico è influenzato dalla presenza del comprensorio sportivo che, con tale modifica, viene ampliato in maniera coerente.
EFFETTI SUL PAESAGGIO	Nessun effetto negativo sul paesaggio.

6. VERIFICA DI COERENZA – VALUTAZIONE DI ADEGUAMENTO AL PPR FVG

La presente Variante al PRGC del Comune di Trieste interessa pertanto dei beni paesaggistici, tutelati dalla parte III del D.lgs. 42/2004.

Prima dell'adozione della variante il Comune, come previsto dall'art. 63 sexies comma 1-bis (sotto riportato) dovrà provvedere alla verifica di coerenza (*"valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici"*) agli elementi del PPR FVG.

Art. 63 sexies, comma 1 bis, lett. a) e b) della L.R. 5/2007

a) *qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004 , ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 ;*

b) *qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004 , ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;*

Rientrando nella casistica sopra evidenziata, è necessario effettuare la verifica richiesta dalla L.R. 5/2007.

In coerenza con quanto disposto dalla L.R. 5/2007 è possibile specificare che la presente Variante al PRGC del Comune di Trieste:

- a) È coerente con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- b) Non è in contrasto con le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici interessati, di cui rispettivamente all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004.

A tal fine è stato elaborato un approfondimento per verificare la coerenza tra i punti di variante e le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici individuati dal PPR FVG.

Nella tabella che segue sono elencati i Punti di Variante al PRGC e la loro relazione o meno con i beni paesaggistici interessati.

N. Punto di Variante	<i>Aree tutelate ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004</i>	<i>Aree tutelate per legge ex art. 142 D.Lgs. 42/2004</i>	<i>Ulteriori contesti ex art. 143 D.Lgs. 42/2004</i>	<i>Ulteriori contesti ex art. 143 D.Lgs. 42/2004</i>
	<i>Zone del Comune di Trieste comprendenti i villaggi di Trebiciano e Padriciano, Gropada e Basovizza; Monte Grisa</i>	<i>Foreste e boschi (comm. 1 lett. g)</i>	<i>Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica (area core e fascia tampone art. 40 NTA PPR)</i>	<i>Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali (polo di alto valore simbolico – Foiba di Basovizza – art. 41 NTA PPR)</i>
Foiba di Basovizza Punto di variante n. A1	X	-	X (area core)	X
Foiba di Basovizza Punto di variante n. A2	X	-	X (area core)	
Comprensorio sportivo Zarja Punto di variante n. B1	X	-	-	
Comprensorio sportivo Zarja Punto di variante n. B2	X	-	-	

N. Punto di Variante	<i>Aree tutelate ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004</i>	<i>Aree tutelate per legge ex art. 142 D.Lgs. 42/2004</i>	<i>Ulteriori contesti ex art. 143 D.Lgs. 42/2004</i>	<i>Ulteriori contesti ex art. 143 D.Lgs. 42/2004</i>
	<i>Zone del Comune di Trieste comprendenti i villaggi di Trebiciano e Padriciano, Gropada e Basovizza; Monte Grisa</i>	<i>Foreste e boschi (comm. 1 lett. g)</i>	<i>Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica (area core e fascia tampone art. 40 NTA PPR)</i>	<i>Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali (polo di alto valore simbolico – Foiba di Basovizza – art. 41 NTA PPR)</i>
Comprensorio sportivo Zarja Punto di variante n. B3	X	-	X <i>(fascia tampone)</i>	

Si rileva che tutti i punti di variante interessano un bene paesaggistico tutelato ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come individuato nel capitolo “Gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;”, mentre solo alcuni interessano ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica e alla rete dei beni culturali.

6.1. *Coerenza con la normativa relativa ai beni paesaggistici ex art. 136*

Di seguito vengono riportati indirizzi e direttive e prescrizione del bene tutelato ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 *Zone del Comune di Trieste comprendenti i villaggi di Trebiciano e Padriciano, Gropada e Basovizza; Monte Grisa* (Allegato 52 al PPR), con particolare riferimento al paesaggio di transizione, del quale fanno parte i punti di variante.

INDIRIZZI E DIRETTIVE

- Deve essere garantito il mantenimento e la valorizzazione della vegetazione esistente mentre quella di nuovo impianto, in carenza di un abaco, deve conformarsi alle tipologie vegetazionali originarie dei luoghi in relazione alle essenze autoctone e ai modelli d'impianto presenti nei borghi del territorio circostante.
- Ogni intervento di trasformazione urbanistica deve tendere al rafforzamento della coerenza con la morfologia dei luoghi e con le tipologie edilizie del tessuto di appartenenza, rapportarsi al contesto, rapportarsi alla scala della dimensione edilizia e alla natura da cui dipende.
- I nuovi edifici e le recinzioni possono integrarsi con il contesto, con le caratteristiche morfologiche e con i caratteri costruttivi dell'edilizia delle borgate. I nuovi interventi devono interpretare in chiave contemporanea le caratteristiche costruttive e tipologiche consolidate dell'edilizia dei borghi storici, utilizzando i materiali propri della tradizione.
- Devono essere adottate soluzioni volte alla riqualificazione dei margini urbani e delle aree circostanti con riguardo della tutela morfologica e al mantenimento dei coni visuali liberi verso le zone rurali ed in genere le aree di pregio paesaggistico. In particolare le recinzioni non devono interrompere la percezione paesaggistica dei luoghi e devono uniformarsi tra loro utilizzando tipologie coerenti con il contesto e materiali propri della tradizione.
- Vanno previste delle forme di tutela per gli orti, i giardini, i parchi, i quali dovrebbero costituire un punto di partenza per la ricostituzione di un anello periurbano, già presente nella tradizione storica delle borgate, che oltre a portare a un positivo incremento della produzione orticola costituisce una efficace barriera alla propagazione del fuoco.
- Vanno mantenuti e riproposti gli elementi formali che enfatizzano le caratteristiche paesaggistiche ambientali quali i muri a secco per la definizione dei margini lungo strade interpoderali e le proprietà private.

I punti di variante risultano coerenti con gli indirizzi e le direttive riportate.

PRESCRIZIONI

- a) Le nuove costruzioni e gli eventuali ampliamenti devono avere altezza tale da non compromettere la percezione degli elementi strutturali del paesaggio e devono essere realizzati in modo tale da non occludere o i varchi e le visuali panoramiche da e verso il mare e da non comportare alterazione agli elementi propri dello skyline identitario (profilo del paesaggio costiero percepito dalla costa stessa o dal mare disegnato dalla morfologia della costa, dalla copertura vegetale e dai manufatti eventualmente esistenti);
- b) Le pavimentazioni esterne degli spazi privati devono essere realizzate con materiali permeabili coerenti al contesto e alle tradizioni quali ad esempio il ghiaino stabilizzato, la pietra calcarea o arenacea, il porfido, o materiali similari ottenuti con tecniche contemporanee. In ogni caso non è ammesso l'utilizzo di piastrelle con finitura lucida o semiopaca e con cromatismi non coerenti alle tinte tradizionali.
- c) Per le recinzioni non è ammesso l'impiego di materiali riflettenti quali l'alluminio naturale o anodizzato, l'acciaio inox e comunque di tutti i materiali diversi o dai materiali propri della tradizione. Nei giardini privati e pubblici vanno escluse le conifere, che possono costituire continuità di fuoco con le pinete circostanti in caso di incendi, e sono preferibili gli alberi da frutto.

I punti di variante rispettano le prescrizioni riportate e le fanno proprie (vedasi modifica all'art. 86 delle NTA di PRGC).

I punti di variante si ritengono conformi alle disposizioni di PPR FVG.

6.2. Coerenza con la normativa relativa agli UC riferiti alla rete ecologica

Di seguito vengono riportate le prescrizioni d'uso contenute all'art. 40 delle NTA di PPR FVG relative agli ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica.

ART. 40 NTA PPR

[..]

I progetti degli interventi si conformano alle seguenti misure di salvaguardia e di utilizzazione:

Non sono ammissibili:

- a) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati dalle norme di tutela e salvaguardia previste dalla legge regionale 42/1996 e dalla legge regionale 7/2008;
- b) interventi in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti previsti dall'articolo 43;
- c) per gli AP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: interventi di realizzazione o ampliamento di cave, fatti salvi gli interventi di ampliamento e nuova realizzazione delle cave di pietre ornamentali in AP 6 nonché compresi nelle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2008, discariche, impianti di smaltimento di fanghi e smaltimento e recupero di rifiuti, allevamenti zootecnici di tipo industriale, impianti di biogas, campi fotovoltaici a terra con superficie superiore a 20 mq, impianti eolici con potenza complessiva superiore a 20 kW;
- d) per gli AP 1, 2, 3, 4: interventi di realizzazione di discariche, impianti di smaltimento di fanghi e rifiuti, allevamenti zootecnici di tipo industriale, campi fotovoltaici a terra con superficie superiore a 20 mq, impianti eolici con potenza complessiva superiore a 20 kW.

I punti di variante non ricadono negli interventi non ammissibili sopra riportati, pertanto si ritengono conformi alle disposizioni di PPR FVG.

6.3. Coerenza con la normativa relativa agli UC riferiti alla rete dei beni culturali

Di seguito vengono riportate le prescrizioni d'uso contenute all'art. 41 delle NTA di PPR FVG relative agli ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali.

ART. 41 NTA PPR

[..]

2. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree riconosciute quali ulteriori contesti ai sensi del comma 1, i progetti degli interventi si conformano alle seguenti misure di salvaguardia e di utilizzazione:

Non sono ammissibili:

- a) Interventi di nuova realizzazione di infrastrutture, tranne che si rendano necessari per comprovate esigenze, con l'utilizzo di idonee tecniche di mitigazione;
- b) Interventi di realizzazione di nuove zone produttive
- c) Apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto ed altri usi del territorio che modifichino in modo permanente la morfologia del suolo;
- d) Interventi che pregiudichino in maniera irreversibile la percezione visiva delle emergenze storico culturali e del contesto di giacenza;
- e) Interventi o opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione e di fruizione del bene e del suo contesto di giacenza;

Sono ammissibili con condizione:

- a) Interventi di restauro, recupero e riuso, attuati tenendo conto dei decreti del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 ottobre 2005 (Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale) e del 14 gennaio 2008 (Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni);
- b) Interventi finalizzati all'eliminazione degli elementi detrattori (cavi aerei, mezzi pubblicitari, arredi urbani non coerenti, elementi architettonici incongrui);
- c) Interventi finalizzati a definire tutele di tipo percettivo (individuare visuali di pregio, punti di vista e rapporti di intervistibilità);

- d) Interventi di ampliamento di nuove zone produttive all'esterno del contesto purché vengano salvaguardata la qualità visiva in presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche, e il mantenimento dei coni ottici e delle vedute;
- e) Interventi necessari alla salvaguardia e al recupero della visibilità complessiva del bene storico culturale e del suo contesto di giacenza, mediante l'individuazione dei coni ottici, delle visuali da mantenere libere e della previsione di idonee schermature rispetto ad elementi detrattori amovibili (schermature arboree e vegetazionali);
- f) Interventi volti a favorire la fruizione del bene da parte del pubblico, anche mediante la realizzazione di aree verdi attrezzate e di percorsi ciclo-pedonali, da realizzarsi con interventi reversibili e l'utilizzo di materiali compatibili con il contesto paesaggistico;
- g) Realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione dei beni e degli ulteriori contesti;

I punti di variante non ricadono negli interventi non ammissibili sopra riportati e si ritengono conformi alle disposizioni dell'art. 41 delle NTA di PPR FVG.

7. CONCLUSIONI

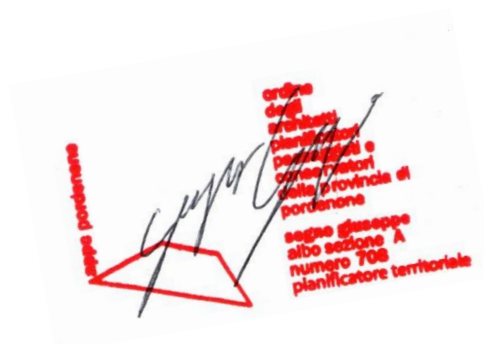
Per quanto finora sviluppato ed in esito ai contenuti strutturati all'interno del presente documento, si può affermare che i contenuti della Variante al PRGC del Comune di Trieste:

- sono compatibili con i valori paesaggistici dei beni tutelati dalla Parte Seconda e dalla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- sono coerenti con i contenuti e le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR FVG);
- sono coerenti con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità del PPR FVG, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- non sono in contrasto con le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici interessati, di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004;
- non implicano effetti negativi dal punto di vista paesaggistico;
- non provocano danni/perdita di beni materiali.

Sacile, dicembre 2025

dott. Giuseppe Segno,

Urbanista - Pianificatore Territoriale



ordine
della
provincia
di
pordenone
e
conferenza
della
provincia
di
pordenone
segno giuseppe
albo sezione A
numero 708
pianificatore territoriale